

CMXXVII SEDUTA

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1953

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente MOLE ENRICO

INDICE

Interpellanza (Annunzio)	Pag. 38431
Interrogazioni (Annunzio)	38431
Proposta di legge di iniziativa dei deputati Petrone, Bellavista, Vigorelli ed altri: « Incompatibilità parlamentari » (2318) (Approvata dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):	
GHIDINI	38406
VENDITTI	38412
CONTI	38419
DE PIETRO	38420
BOERI	38426
Relazioni (Presentazione)	38405

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente, che è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Cerulli Irelli ha presentato, a nome

della 3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Statuto della Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmato ad Ottawa il 20 settembre 1951 » (2589).

Comunico altresì che il senatore Marconcini ha presentato, a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore della città di Napoli » (2277).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Petrone, Bellavista, Vigorelli ed altri: « Incompatibilità parlamentari » (2318) (Approvata dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Petrone, Bel-

lavista, Vigorelli ed altri: « Incompatibilità parlamentari ».

È iscritto a parlare il senatore Ghidini. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io debbo per la verità dire subito che mi trovo a disagio prendendo la parola nella discussione generale di questo disegno di legge. Mi trovo a disagio anzitutto per un motivo di carattere prettamente personale che non vale nemmeno la pena di accennare ma anche perchè sento un pericolo. Sono arrivato ieri sera tardi, quando già altri colleghi avevano parlato e non ho avuto la possibilità, dovrei dire il piacere e la fortuna, di ascoltare la loro parola. Il pericolo che avverto è di ripetere sia pure involontariamente le argomentazioni pro o contro che essi abbiano già esposto all'Assemblea, la quale certamente non tiene alle ripetizioni. Inoltre mi trovo a disagio perchè, volere o no, questo disegno di legge fa affiorare alla mia coscienza una quantità di dubbi e di perplessità che potranno però essere risolti, come mi auguro, dai chiarimenti che ci daranno l'onorevole sottosegretario Lucifredi particolarmente versato in questa materia e l'egregio relatore della Commissione, in maniera tale per cui possa arrivare a delle conclusioni finali più categoriche di quelle alle quali sono pervenuto fino a questo momento. Devo dichiarare però fin da ora che sono in linea di massima favorevole al disegno di legge. Non credo che siano veramente serie e fondate le eccezioni fino a questo momento mosse al progetto. Ricordo che quando fu discussa la legge dinanzi alla Camera dei deputati, e lo ricorderà bene anche il Sottosegretario, furono sollevate eccezioni di illegittimità, *sub specie* di incostituzionalità. Ormai è diventato un vezzo insorgere contro qualsiasi provvedimento accusandolo di incostituzionalità. Ma io sono persuaso che non ci siano nel caso eccezioni possibili. Si è detto allora che l'incostituzionalità era denunciata anzitutto dall'articolo 2 della Costituzione che dice che la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Ma cosa sono i diritti inviolabili dell'uomo? Si è voluto forse stabilire una categoria speciale di diritti, come se ci fossero diritti violabili e diritti inviolabili? Credo assolutamente di no, perchè tutti i di-

ritti, una volta riconosciuti dalla legge, sono ugualmente protetti e garantiti dalla Costituzione. Si è quindi voluto dire tutti i diritti. Però occorre che almeno ci siano questi diritti perchè possano essere garantiti. E qui si discute appunto dell'esistenza o meno del diritto che abbia il parlamentare a coprire determinate cariche o uffici quando queste cariche o uffici possono essere in conflitto con l'interesse dello Stato. Dunque l'obiezione non ha ombra di valore. Un'altra eccezione fu sollevata a proposito dell'articolo 3 che sancisce il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla religione, ecc. Ora è bene rilevare che il principio dell'uguaglianza della legge implica un concetto di relatività. Direi che forse sarebbe più proprio dire che la legge è uguale per tutti gli uguali. Infatti, ad esempio, il cittadino, quando è giunto ad una certa età, ha il diritto ed ha il dovere di vestire la divisa del soldato a difesa dei confini sacri della Patria. Ma se un cittadino si trova in condizioni fisiche di inabilità, indubbiamente egli non ha il dovere e nemmeno il diritto di seguire la carriera militare. Ciò sta a significare che vi sono diritti uguali per tutti i cittadini nel senso che tutti i cittadini ne possono e ne debbono fruire, entro però certi limiti e condizioni fissati dalla legge.

Si è detto anche, invocando l'articolo 51 della Costituzione, che tutti coloro i quali sono elevati ad una carica elettiva conservano il loro posto di lavoro. Questo è vero; ma solo quando vi sia la possibilità materiale e giuridica di conservarlo. Se non fosse così, se fosse vero che l'interpretazione dell'articolo 51 deve essere assoluta e letterale, vorrebbe dire che non ha senso l'articolo 65 della Costituzione che impone la formazione di leggi ordinarie per determinare le incompatibilità parlamentari.

Non dico di più, perchè mi pare che la cosa sia ovvia, e vengo invece alle considerazioni che vennero svolte ieri sera, quando io arrivai tardivamente nell'Aula, da un collega, mi pare dal senatore Donati, il quale ha detto che la legge deve essere necessaria. È vero che la legge deve essere necessaria, perchè le leggi non necessarie sono leggi tiranniche; e,

per giunta, le leggi tiranniche sono facilmente eluse, il che forse non è neppur male, perchè, attraverso la ribellione, viene a ristabilirsi il dominio del diritto.

Si tratta dunque di vedere se questa legge è necessaria. (*Interruzione del senatore Venditti*). Sento di dover essere breve: faccio una distinzione nell'enunciazione del mio pensiero, anche per non mettere a più dura prova l'alto spirito di sopportazione dei colleghi del Senato.

Di fronte a quali esigenze è necessaria questa legge? La legge è necessaria perchè ci troviamo di fronte ad una dolorosa situazione di scandalo nel Parlamento? Io ricordo che alla Camera dei deputati furono pronunziate frasi, che ricorsero anche in alcuni giornali, colle quali si esprimeva il concetto che si trattava di adempiere ad un compito di risanamento morale del Parlamento.

Ora, dichiaro subito che, se fosse vero che queste sono le ragioni e le finalità della legge, voterei senz'altro contro il passaggio agli articoli, per una ragione molto chiara. Prima di tutto, perchè non mi risulta che esista la situazione dolorosa che sarebbe il presupposto di una legge di questa natura; in secondo luogo, perchè ci troviamo in un momento della nostra vita politica in cui, da più parti, si attaccano le istituzioni parlamentari e noi porteremmo il nostro aiuto a questa campagna, la qual cosa sarebbe non soltanto diffamatoria ma, per giunta, squisitamente impolitica. (*Applausi dal centro*).

Io penso invece che la legge abbia ben altra finalità: quella cioè di impedire, più che il malcostume, il sospetto del malcostume. Bisogna difendere il prestigio del Parlamento. Noi, che consideriamo il Parlamento come il palladio di tutte le libertà civili e politiche, noi che abbiamo combattuto perchè il Parlamento venisse istituito, potesse vivere e fosse l'espressione vera della volontà popolare, noi abbiamo il dovere sacrosanto di difendere il Parlamento e quindi il dovere di difenderne il prestigio. In sostanza, dobbiamo impedire che nascano dei sospetti, prima di tutto che un Governo di pochi scrupoli, non certamente il nostro, attraverso distribuzione di cariche ed uffici si possa formare delle clientele e in secondo luogo che vi possano essere dei par-

lamentari — ciò che non credo e che non crederò mai se non l'abbia visto con i miei occhi — i quali siano capaci di mercanteggiare la carica, antepoendo il loro interesse personale a quello del Paese.

Questa è la finalità della legge. Se questa è la finalità della legge, allora essa non può trovare che il mio, il nostro ampio consenso.

Si è detto anche che la legge deve avere dei limiti. Questa, di fissare dei limiti ad una legge, è una delle cose più ardue che si possano immaginare. Se vi è una scienza difficile, questa è veramente quella del limite, perchè il limite non ubbidisce soltanto a norme di carattere obiettivo, ma più che altro a degli stati d'animo ed è sempre difficile segnare il confine al proprio sentimento e alle proprie aspirazioni. Si diceva ieri esattamente dal senatore Donati che, perchè una legge sia necessaria, bisogna anche che non vi siano altre leggi che regolino la stessa materia. E diceva: queste leggi esistono già.

È vero, ve ne sono già: vi è la Costituzione che stabilisce le incompatibilità di carattere politico, incominciando dal Presidente della Repubblica — che non può coprire nessuna altra carica — venendo giù ai magistrati, agli ufficiali delle Forze armate, ai diplomatici e così via. Dico di carattere politico. La ragione è di evitare l'accumularsi nella stessa persona di uffici e di cariche, perchè questa non potrà mai dedicarsi colla necessaria diligenza agli uni e alle altre e anche perchè il cumulare più cariche in una stessa persona conferisce ad essa poteri preponderanti su quelli degli altri: il che non risponde ai canoni della democrazia e può diventare un pericolo.

Esistono anche delle leggi sulle incompatibilità che hanno carattere morale, ma sotto la specie di cause di ineleggibilità. Senonchè l'ineleggibilità non è da confondere con l'incompatibilità. Per quanto riguarda quest'ultima non esistono norme, che io sappia, con riferimento ai parlamentari e quindi il disegno di legge attuale indubbiamente si presenta come utile, anzi direi necessario.

Ma la norma deve avere un limite; non deve esagerare. La esagerazione nei divieti di coprire cariche porta da un lato allo svantaggio di eliminare uomini capaci che possono essere preziosi per la pubblica amministra-

zione e dall'altro al pericolo di impedire la formazione dei quadri delle nuove classi dirigenti. È inutile che noi ci dissimuliamo questa verità, che possiamo toccare con mano ogni giorno. È una nuova classe quella che sorge inesorabilmente. Noi non possiamo comprimere questo elemento in elevazione. Se non ci dovessimo preoccupare anche della formazione di questi quadri di una nuova classe dirigente, male provvederemmo per l'avvenire della società, fuorviati da un'errata ed egoistica concezione del nostro vantaggio personale o di classe.

Io non credo che si possa accedere all'invito contenuto nell'ultima parte dell'ordine del giorno del senatore De Luca, dove si auspica un testo di legge il quale interdica al parlamentare l'esercizio di qualunque professione o mestiere. Se questo dovesse accadere ne verrebbe che avremmo un Parlamento composto di grandi signori e basta. Non direi che ciò risponda veramente ai canoni della democrazia! A meno che, come si pretende da parte nostra la rinuncia all'esercizio delle nostre professioni, anche questi signori non rinunciassero, a favore dello Stato, ai loro palazzi e alle loro terre, nel qual caso soltanto la proposta potrebbe meritare una seria considerazione!!

D'altra parte è una verità anche quella che fu enunciata dal senatore Donati e che cioè ci sono delle incompatibilità che non possono essere eliminate dalle leggi. L'esempio egli lo traeva dal Senato stesso. Da un lato vi sono gli agrari e dall'altro i non agrari, da una parte vi sono padroni di casa e dall'altra inquilini, tutta gente la quale legiferando può essere eventualmente animata da finalità che non siano perfettamente conformi a quelle della pubblica amministrazione. Questa stessa legge sulle incompatibilità la facciamo noi che ne siamo l'oggetto! Ciò sta indubbiamente a significare che vi sono incompatibilità che non possono essere assolutamente superate se non dal costume. È in questo che bisogna confidare, è nel sussidio delle coscienze rette ed oneste che dobbiamo fare assegnamento. È la coscienza morale che ci deve indicare dove finisce il bene ed incomincia il male.

E poi, oltre alla coscienza del parlamentare, c'è anche il controllo. Il controllo è caratteri-

stico del sistema democratico. Esso funziona attraverso il Parlamento, attraverso tutte le assemblee amministrative, attraverso il popolo nei suoi comizi e soprattutto a mezzo della stampa la quale ha veramente il compito nobile ed alto della libera censura, auspicando che la Magistratura abbia una concezione del diritto di pubblica censura meno avara di quella che ha avuto in determinate occasioni.

Detto questo, si capisce che ci troviamo di fronte ad una legge che non può essere completa. Ma non è una buona ragione per respingerla, se la missione che essa si propone è ugualmente provvida e moralmente elevata. È per queste ragioni che io voterò senz'altro il passaggio all'esame degli articoli. Lo farò perchè me lo impone l'articolo 65 della Costituzione; perchè questo provvedimento, se ci fosse qualcosa di marcio, lo può almeno limitare; perchè altre nazioni democratiche come la nostra lo hanno pure votato e — se vi piace — anche un poco indulgendo agli allettamenti, alle grazie, alle lusinghe, agli inviti di quella sirena incantatrice, tipicamente democratica, che ha nome: demagogia.

A questo punto dovrei dire che ho finito, trattandosi di esaminare la legge in sede di discussione generale.

Per quanto riguarda gli articoli, mi limiterò ad accennarne qualcuno.

L'articolo primo è per me utile perchè vuole impedire che un parlamentare inconsapevole dei propri doveri possa deviare dalla retta strada antepo- nendo il suo interesse personale a quello della Nazione e vuole anche impedire che un Governo (non parlo dell'attuale, che altamente stimo, ma del Governo in genere), possa distribuire a suo piacimento cariche ed uffici al fine di costituire clientele a proprio favore.

A questo punto, dopo l'elogio, debbo muovere una censura a questo articolo 1. Tutte le leggi sono limitatrici della libertà umana. Il diritto è limite. Infatti il mio diritto finisce dove incomincia il diritto del mio vicino. Vi sono leggi che costringono l'attività dell'uomo entro un'orbita determinata; ma vi sono altre leggi che sopprimono temporaneamente o per sempre l'esercizio di determinati diritti riconosciuti a tutti i cittadini. In questo caso siamo di fronte a leggi restrittive, di tale rigore

che debbono essere interpretate restrittivamente e non debbono avere carattere dimostrativo ma tassativo.

In questo articolo c'è una menda, là dove si dice: «uffici e cariche», senza una maggiore specificazione. Quando poi si dice «di qualunque specie» l'indeterminazione diventa maggiore. È un peccato capitale? Mi pare che il collega Rizzo Giambattista, dai cenni che mi fa, sia di questo parere. Invece io penso che sia un peccato veniale perchè nel più è compreso anche il meno.

Forse più esattamente aveva pensato uno dei promotori della legge, l'onorevole Petrone il quale aveva proposto alla Camera un emendamento di questo tenore: «I membri del Parlamento non possono coprire cariche di amministratore, liquidatore, commissario, sindaco, revisore e direttore generale di enti o società, in cui tutte o qualcuna delle predette cariche sono conferite dal Governo o da altri organi della pubblica Amministrazione». Qui l'indicazione è tassativa e non presenta difficoltà di interpretazione e pericolo di applicazione arbitraria, pericolo che c'è ove l'elencazione abbia carattere dimostrativo. Il collega Di Pietro poi ha ragione quando dice nella sua relazione che il destinatario vero della disposizione è il Governo, e non i parlamentari: ma anche questo è un vizio di forma facilmente superabile.

Per quanto riguarda l'articolo 2 esso è invece tassativo nell'elencazione delle cariche interdette al parlamentare. Esso avrebbe dovuto però essere accordato con la legge che determina i casi di ineleggibilità. Possono aversi casi di ineleggibilità non compresi fra quelli di incompatibilità e viceversa. Sarebbero, ad esempio, esclusi dall'incompatibilità gli imprenditori di lavori per conto dello Stato compresi invece nell'articolo 8 della legge sulle ineleggibilità. Se un parlamentare assumesse una impresa di lavori per conto dello Stato allora non sarebbe più incompatibile, dato che ormai è stato eletto. Anche questo punto dovrebbe essere corretto.

Non mi occuperò dell'articolo 3 sul quale parleranno coloro che si interessano di imprese bancarie, nè degli articoli 5 e 6, e nemmeno della procedura.

Mi soffermo invece sull'articolo 4. I colleghi potranno dire che la lingua batte dove il

dente duole, ma io oramai mi considero, non dirò al disopra della mischia, il che sarebbe orgoglioso; ma fuori della mischia. Ne posso quindi parlare con serenità ed obiettività. Dice l'articolo 4: «I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, nè, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato». Trovo che questo articolo zoppica un po' da tutte le parti e presenta due vizi, quello di limitare irrazionalmente il divieto di patrocinio e l'altro opposto, di allargare eccessivamente il divieto. Cercherò di spiegare il mio concetto; non so se saprò farlo con chiarezza, ma voi avete intelligenza tale da comprendere «me' ch'io non ragioni».

L'articolo 4 dice: «I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale». Cosa vuole dire patrocinio professionale in vertenze o rapporti di affari con lo Stato? Patrocinio professionale vuol dire patrocinio abituale o patrocinio legato a una professione determinata? Nella nostra legislazione l'attributo «professionale» ricorre anche nel significato di abituale; ad esempio nel Codice civile. Se l'interpretazione deve essere questa, è facile osservare che anche il patrocinio singolo può essere in contrasto con la morale necessità di non mettersi in conflitto col l'interesse dello Stato.

L'attributo «professionale» può anche significare un patrocinio legato ad una professione. Ma che importa il fatto che sia legato oppure no ad una professione? Non è per questo motivo che nasce la incompatibilità.

Qualunque ne sia l'origine e la dipendenza, il patrocinio è incompatibile pel solo fatto che cade in vertenze o rapporti di affari ai quali è interessato lo Stato. Ne deriva che l'attributo di «professionale» non fa che limitare il divieto, e lo limita irrazionalmente, per cui se dovessi proporre un emendamento — cosa che deciderò dopo che avranno parlato il Ministro ed il relatore della Commissione — levarei l'attributo «professionale» e toglierei anche l'altro inciso che riguarda il divieto di assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico. Infatti, perchè questa specificazione di imprese a carattere finanziario od economico? Ciò costituisce una

limitazione. Ogni attributo costituisce una limitazione. Perché?

Quando il disegno di legge fu discusso davanti alla Camera dei deputati, la dizione dell'articolo era diversa. Diceva « ad imprese di carattere industriale o commerciale ». Ma venne osservato che tutte le imprese sono a carattere industriale o commerciale, in guisa che tutte vi sarebbero comprese e allora volendosi in qualche maniera limitare il divieto, si è pensato di sostituirvi la frase « a carattere finanziario od economico ». Ma, anche così modificando l'articolo, non si è riusciti all'intento, perchè se è vero che vi sono delle imprese a carattere esclusivamente finanziario, come sarebbe ad esempio un istituto di credito, è anche vero che imprese a carattere economico lo sono tutte. Mi pare che il Codice civile definisca gli imprenditori come coloro i quali esercitano professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Orbene, ciò si verifica per tutte le imprese, anche per le Mostre d'arte, le quali servono, non solo alla gioia spirituale dei visitatori, ma anche ad incrementare la produzione delle opere d'arte, e al loro commercio, non potendo gli artisti vivere solo di poesia o di poche gocce di rugiada raccoste in un petalo di rosa.

Ecco perchè, a mio avviso, quando si è creduto di meglio precisare non si è raggiunto lo scopo ma si è portata al divieto una limitazione soltanto formale e per giunta irrazionale perchè l'incompatibilità non deriva dall'oggetto dell'impresa, bensì dal fatto che l'impresa, qualunque essa sia, è implicata in una vertenza o in un rapporto di affari nel quale lo Stato ha interessi in contrasto cogli interessi dell'imprenditore.

Queste sono le ragioni per le quali avrei depennato anche le parole « di carattere finanziario od economico ».

Ma io vorrei depennare anche la parola « vertenze ». Che cosa vuole significare? Le « vertenze » sarebbero le cause. Se è così, non si può dubitare che il vero bersaglio dell'articolo 4 è l'esercizio dell'avvocatura. La disposizione è anche aberrante perchè in questo modo, si colpiscono anche altre professioni (ad esempio quella dell'ingegnere, del medico, del chimico, del ragioniere, ecc.), che prestano so-

vente l'opera loro nelle cause, nelle forme dell'assistenza e della consulenza.

Ma il bersaglio più vero e maggiore è l'avvocato. A me pare in verità che dalla disposizione emani un sentore di passato regime. Sembra uscita, per la sua ispirazione, non per la sua formulazione, dalla mente di un giureconsulto veramente insigne ma di marca prettamente fascista: parlo di Alfredo Rocco. Infatti in questa disposizione si difende lo Stato oltre ogni giusta misura non badando a sacrificare i diritti della persona e in modo particolare i diritti dell'avvocatura, senza pensare che l'avvocatura in tutti i tempi, e specialmente in quelli più fortunosi, quando i popoli giacevano sotto lo scudiscio dei poteri assoluti, ha tenuto ben alta una bandiera che fu sempre promessa e garanzia di libertà e di pace. (*Approvazioni*).

Ma torno al punto lasciato in sospeso, cioè alle vertenze. In sostanza si tratta di vedere di quali vertenze si intende parlare, se di tutte o solo di alcune, o meglio se si tratta solo di vertenze a carattere civile od a carattere amministrativo, come diceva ieri sera l'onorevole Donati. Il collega Donati ha detto che sarebbe una grande ingiustizia escludere dal divieto le cause penali. In verità non comprendo come la pretesa gli giovi, se non fosse sotto l'aspetto del *salacium miseris* con quel che segue.

DONATI. Si tratta di incoerenza.

GHIDINI. Ma il senatore Donati deve considerare che vi è una fondamentale diversità tra le vertenze civili, o commerciali, o amministrative e le vertenze penali.

Nelle cause penali gli interessi economici sono generalmente meschini, in modo così prevalente che su mille casi ne ricorre solo qualcuno in cui l'interesse economico dello Stato possa essere seriamente compromesso o seriamente offeso. Questo però basterebbe a giustificare la legge. Ma vi è un'altra considerazione: a differenza del patrocinio civile, il patrocinio penale è ritenuto per legge di pubblica necessità. Quindi, se ponete il divieto per le cause penali, non fate che opporre un interesse pubblico ad un altro interesse pubblico. E vi è poi un'altra ragione che è superiore a tutte le altre, tale che ispira ed informa tutta quanta la nostra Costituzione ed è che i diritti

di libertà sono preminenti sui diritti patrimoniali anche se dello Stato.

Ecco perchè le cause penali non possono in modo assoluto essere incluse nel divieto. Ma a questo punto e anche a conforto del collega Donati, vorrei aggiungere che anche le vertenze civili e commerciali dovrebbero essere escluse. Guardando le cose da un punto di vista elevato, penso che lo Stato non abbia interesse a voler sempre avere ragione anche quando abbia torto. Mettere sopra il medesimo piano il litigante privato e lo Stato è un errore, perchè, mentre il litigante privato si può dolere di perdere la causa anche quando sa di aver torto, lo Stato si deve alla fine compiacere che il suo torto venga riconosciuto, perchè esso ha, direi, soprattutto una funzione di carattere etico, morale.

Al contrario sono favorevole a lasciare intatta la frase « in rapporti di affari con lo Stato ». E la ragione è questa: in sostanza e prima di tutto, quando si tratta di un rapporto di affari che debba essere regolato fra le parti, sono le parti stesse che creano il rapporto obbligatorio, sono esse che lo disciplinano, ampliandolo o restringendolo, ecc.

Noi, in questo caso, possiamo anche raffigurarci l'ipotesi estrema di un legislatore che cerchi di formare o di modificare la legge per adattarla alle sue finalità affaristiche. Invece quando si tratta di una vertenza, la legge rimane quella che è in guisa che sulla funzione legislativa non possono incidere nè consulenza nè patrocinio: attività che rientrano senza pericolo in quella che è la funzione normale dei consulenti o dei difensori. Infine, mi pare ovvia un'ultima considerazione: quando si tratta di un rapporto di affari, sono le parti che lo definiscono e lo decidono, magari l'una soprafacendo l'altra. Invece, quando si tratta di cause non sono più le parti a decidere, ma è il magistrato, che non deve e non può venire sospettato di un minore senso di obiettività e di giustizia.

Queste sono le ragioni per cui penso si possa e si debba eliminare la parola « vertenze » e lasciare la incompatibilità per quanto riguarda gli affari. Avverto che su questo particolare ho espresso una mia opinione personale. Pel resto sono d'accordo col Gruppo.

A questo punto rimane da decidere un'ultima questione. La legge è imperfetta e le sue

imperfezioni sono riconosciute da tutti, e in particolare dal nostro illustre collega senatore Lepore, che ci ha presentato una relazione molto lucida ma altrettanto cauta e calma, dato il suo temperamento piuttosto esplosivo e la sua eloquenza ardente. Ciò accade appunto perchè lui giurista di polso si è accorto che la legge non è perfetta. E allora la domanda che ci poniamo è questa: dobbiamo votarla qual'è, secondo la proposta della Commissione, oppure la dobbiamo modificare?

In verità non ci possiamo dissimulare che è cosa grave dare il via ad una legge della quale riconosciamo gli errori e le lacune. (*Commenti*). D'altra parte nasce un'obiezione che può essere grave. Se noi emendiamo la legge, essa deve tornare alla Camera dei deputati ma la Camera è prossima al suo scioglimento e ne deriverà l'insabbiamento della legge.

Veramente io trovo che si abusa di questo spettro dell'« insabbiamento ». Ed è un abuso pericoloso perchè in questo modo si viene praticamente a ferire uno dei capisaldi della struttura della Repubblica democratica. Se, come è sovente accaduto, si dovesse per ovviare al pericolo dell'« insabbiamento » limitare l'attività legislativa di un ramo del Parlamento a mettere semplicemente lo spolvero sulle leggi approvate dall'altro ramo, ne verrebbe compromesso o addirittura annullato il principio della bicameralità. C'è un capitolo della Costituzione intitolato alla « Formazione delle leggi », che incomincia con un articolo che dice: « La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere ». Quando invece si metta semplicemente lo spolvero, la funzione legislativa è di fatto esercitata da una Camera sola.

Ma il pericolo esiste nella realtà? Io non lo so con certezza ma sinceramente ne dubito.

È questo il problema che si presenta alla mia coscienza ed io nel dubbio lo risolvo così: la legge sulla « Incompatibilità » pone davanti al Paese una questione di natura essenzialmente morale. Penso che le questioni morali siano sempre urgenti e che, una volta proposte, debbano essere prontamente risolte. E per mio conto la risolverei votando tale e quale la legge come fu approvata dalla Camera, riservandoci di presentare a suo tempo una leggina di due articoli destinati a correggere gli errori contenuti nell'attuale disegno di legge. Posso chiedere anche meno: cioè che il Governo da un

lato e la Commissione dall'altro ci diano una interpretazione autentica tale che, raccolta nei resoconti parlamentari, serva di traccia per una applicazione della legge che colmi le lacune e rimedi ai difetti. Come vedete mi accontento di poco ma per me è così viva l'urgenza di risolvere le questioni morali quando sono poste che è proprio questa esigenza che mi induce a proporre una specie di transazione. Non si potrà certamente negare che io sono un transigente per natura e per temperamento, che sono di facile accontentatura, e che appartengo al buon mondo antico quando i parlamentari non pretendevano di ottenere ragione ad ogni costo e sempre, con mezzi anche drastici e perfino violenti, ma invece si proponevano modestamente di ragionare ed anche, quando era possibile e, se la frase non sembra troppo orgogliosa, anche di far ragionare. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Venditti. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo in nome del Gruppo liberale. E ne sono particolarmente lieto, sia perchè il Gruppo liberale è in questa occasione significativamente compatto; sia perchè, tre giorni or sono, a Firenze, nella mozione che conteneva il programma del Partito al quale ho l'onore di appartenere si inseriva un paragrafo che parlava dell'urgenza della moralizzazione della vita pubblica italiana; sia infine perchè una delle tre proposte di legge le quali, fuse, sono diventate la legge che oggi si discute porta la firma di sei deputati liberali sui trentacinque deputati, nessuno dei quali democristiano, che la sottoscrissero.

È bene, a traverso questa indicazione statistica, cominciare col fermare il presupposto di una particolare qualificazione. Parlerò non senza severità, ma anche con estrema franchezza; perchè penso che, se c'è una legge la quale avrebbe dovuto avere il diritto di precedenza su tutte, di là da ogni barriera di partito, di là da ogni visione di interesse personale, questa legge è appunto quella che è oggi in discussione.

Onorevole Ghidini, ho ascoltato, come sempre, con animo di discepolo, le sottili distinzioni giuridiche che ella ha fatte; ma qui non è la bilancia del farmacista che deve essere usata. Non bisogna spaccare il capello in quat-

tro in questa legge. Occorre dare al Paese, che la aspetta con ansia, un'attestazione di probità e di disinteresse che possa essere ricambiata con quella fiducia dell'opinione pubblica che noi parlamentari oggi purtroppo non riscuotiamo.

Io invito qualsiasi mio collega di qualsiasi settore a dire se non sia vero che noi, sempre che viaggiamo in treno, siamo alla merce di coloro che sorridono, brontolano, deprecano alla vista dei talloncini arancione del nostro scompartimento riservato.

Voci dal centro. Non sarà lo stesso anche dopo?

VENDITTI. Non credo. Desidero sapere dai miei colleghi e specialmente da coloro che mi interrompono se non sia esatto che non c'è foglio umoristico il quale non pubblichi, settimanalmente, o una vignetta o uno stelloncino contro uno dei due rami del Parlamento. (*Commenti dal centro. Interruzione del senatore Bo*).

PRESIDENTE. Non esageri, senatore Venditti.

VENDITTI. Prendo atto del suo monito autorevole, signor Presidente; ma io non esagero affatto. Qui è in gioco il prestigio di ciascuno di noi e del Parlamento intero. Ciascuno di noi ha il dovere di votare questa legge, non solo nel suo interesse personale, ma perchè essa rappresenta la valorizzazione dei fattori morali che sono la base della democrazia.

Non è il caso di dire, come si diceva ieri da quella parte (*indica il centro*), che non si possa imprigionare in una legge una questione di sensibilità. Signor Presidente, quando perdurino, come perdurano, le fatali conseguenze della mortificante eredità di due guerre, di un ventennio di mancanza di controlli, di un decennio di agnosticismo governativo, non è lecito sperare che questa forza ideale possa disciplinare una materia così fatta: occorre la sanzione legislativa. Lo diceva l'onorevole Costa alla Camera dei deputati. Quando la norma coattiva sarà superflua, allora potremo anche lacerarla ed affidarci alla coscienza di coloro che debbono applicarla. Ma, allo stato, non è il caso di affidarsi olimpicamente all'auto-controllo ed all'auto-disciplina. È passato il tempo in cui Emanuele Kant aveva per orizzonte un cielo stellato sopra di sé e la voce della coscienza in sé. È passato il tempo di Tommaso More e

di Tommaso Campanella. Occorre una legge. Questa legge.

Ciò non vuol dire che ci troviamo in uno stato di degenerazione parlamentare. Anche comparativamente parlando e volgendo lo sguardo oltre frontiera ed oltre Oceano, possiamo constatare episodi recentissimi, a proposito della elezione di un vice Presidente di Repubblica e di un Ministro della difesa, che certamente non sarebbero avvenuti in Italia. Ma, per rispondere all'amico Bo, c'è anche qualche altro esempio: c'è l'esempio di Churchill, che, ritornato al potere, come primo provvedimento, sopprime molte automobili nei Ministeri.

Dunque; necessità della legge, principalmente per riscattarci da un ingiustificato sospetto e per restituire al regime parlamentare quella luce senza la quale non c'è progresso della democrazia.

L'onorevole De Luca, pur nella sua diffusa cultura, non ricorda i precedenti di questa legge nel tempo e nello spazio.

Egli si domanda: che cosa diranno i posteri? Diranno che un legislatore bizzarro ha voluto mettere il guinzaglio ai parlamentari. No, onorevole De Luca; non è una legge questa che sia nata, per ripetere una frase fatta, come Minerva dalla testa di Giove. La questione delle incompatibilità parlamentari — e mi appello a tutti i maestri di storia parlamentare che sono presenti: Nitti, Conti, Mancini, Gasparotto, a tutti coloro che io venero fin da quando, recluta, ho attraversato la soglia di quest'Aula — è stata una delle più assillanti della nostra storia. È un problema che rimonta al 1862, quando il conte Pietro Bastogi, deputato ed ex Ministro, ottenne la concessione della ferrovia Ancona-Otranto e si seppe, poi, che l'aveva ottenuta perchè molti di coloro che l'avevano votata aspettavano benefici da lui. Fu per quel motivo che Crispi nel 1864 presentò il primo progetto sulle incompatibilità parlamentari. Venne poi un progetto Lanza con relazione favorevole di P. S. Mancini. Nel 1868 un nuovo progetto fu proposto dal ministro Carlo Cadorna (quando ci s'imbatte in questo cognome, è segno che si combatte una bella battaglia, sia in pace, sia in guerra). Caduta la destra, Giovanni Nicotera riprese la crociata interrotta e presentò un elaborato disegno che divenne legge. Lo stesso Ruggero Bonghi encomiò l'iniziativa.

Si arrivò così al 1893, allo scandalo della Banca Romana. Un Vice Presidente del Senato, insigne maestro di diritto e grande avvocato, aveva assunto la difesa degli imputati. C'era stata inoltre la morte misteriosa di Rocco de Zerbi, deputato e giornalista, che non si sapeva se fosse morto per paralisi cardiaca o per suicidio. L'opinione pubblica si allarmò; e la questione delle incompatibilità parlamentari non fu soltanto un platonico argomento di discussione alla Camera, ma un fermento vivo di agitazione del Paese. Si presentarono due proposte di legge: l'una della destra parlamentare, da parte dell'onorevole Pietro Carmine; l'altra del centro, da parte dell'onorevole Pietro Bartolini, le quali sfociarono in un ordine del giorno che invitava il Governo a presentare quanto prima una legge organica su le incompatibilità.

Onorevole Presidente, incomincio ora a sfogliare pagine di storia alle quali ella, insigne parlamentare d'Italia, ha avuto l'onore di partecipare. Si arrivò così al 30 maggio 1910, quando il problema delle incompatibilità fu raccolto dall'estrema sinistra, con una proposta di legge che portava la firma di Filippo Turati. Ma già prima di allora un grande statista meridionale, il cui nome io pronunzio sempre con filiale religione, Emanuele Gianturco, discutendosi le enormi spese supplementari della cosiddetta voragine di milioni del Palazzo di Giustizia di Roma, aveva chiesto che fosse inibita agli arbitri la determinazione delle proprie parcelle, ed in quella occasione il senatore Vischi presentò un ordine del giorno con il quale si stabiliva che gli arbitri dovessero cercarsi altrove che fra i parlamentari.

Perché non ebbero successo queste iniziative? Naufragarono nella guerra di Libia prima, in quella del 1915-18 poi, nel ventennio fascista e nelle conseguenze di esso in fine.

Risorse la questione nella sua interezza (ed anzi a traverso un incendio che ebbe bagliori di bengala oltre che di fiamma vera) dinanzi alla Costituente, nella famosa seduta del 17 febbraio 1947, quando l'onorevole Andrea Finocchiaro Aprile fece le sue clamorose accuse. Non spetta a me in questo momento di rifare il processo a quell'episodio. Ricordo soltanto che la « Commissione degli undici », che fu nominata in quella occasione e che diede un'innegabile prova di

mitezza, almeno nelle sanzioni, ebbe ad invitare i deputati ad osservare, « nell'accettare nomine ed uffici, criteri imprescindibili di correttezza politica » e ad invitare ancora i parlamentari a ritornare al costume di non accettare incarichi retribuiti dal Governo, promozioni o trasferimenti e a tener presente, nel campo degli incarichi privati, che vi sono società la cui entità assurge talvolta quasi a monopolio con poteri eccessivi e forme capaci perfino di rovesciare un Governo mediante un'attività per giunta che si esplica sul terreno extraparlamentare.

Di questo monito peraltro non mi consta che molti abbiano fatto tesoro.

MANCINI. Ci parli di Rubilli.

VENDITTI. È assente e infermo, purtroppo. Ma anche egli fece mirabilmente il suo dovere in quella Commissione.

Si arrivò poi alle incompatibilità stabilite dalla Costituzione, dalle leggi elettorali e dalla legge di oggi.

Per quanto riguarda la Costituzione, non è il caso di fermarsi. Non si tratta sempre di vere e proprie incompatibilità, ma, nella maggior parte dei casi, di ineleggibilità: e, quando si tratti di incompatibilità, sono incompatibilità funzionali, pratiche, materiali, fisiche. Se io sono, in ipotesi, membro della Camera, non posso essere membro del Senato; se del Senato, non della Camera; e così via. Non si tratta delle incompatibilità delle quali oggi parliamo, che hanno un contenuto prevalentemente morale. Lo stesso dicasi per alcune delle incompatibilità sancite dalla legge elettorale.

Veniamo alla legge di oggi. Essa deriva da tre proposte: Petrone, Bellavista e Vigorelli ed altri. Non è il caso di leggere il testo di queste proposte. Debbo invece preliminarmente tributare un elogio all'onorevole Lucifredi, che innanzi all'altro ramo del Parlamento è stato, nella discussione, l'incomparabile rappresentante del Governo. Ella, onorevole Lucifredi, ha talvolta ricevuto da me espressioni di aperto dissenso; oggi invece non posso nella mia schiettezza fare a meno d'encomiare quanto ha fatto dinanzi alla Camera: opera di equilibrio e di chiarificazione. Non è dunque il caso di leggere le tre proposte, ma di prendere atto che esse, a traverso un sottocomitato, sfociarono nella proposta unica che fu

discussa alla Camera; la quale non era purtroppo la legge che discutiamo oggi, perchè il testo legislativo, come ebbe a dire un deputato non di mia parte, pareva avere avuto la predestinazione di essere smontato pezzo per pezzo, dopo essere stato apparentemente portato in concorde trofeo da tutta la Camera. Anche alla Camera si parlò di accordo di tutti i settori, come se ne parla oggi in Senato. Mi permetto di dubitarne.

Vi leggerò una pagina di un cronista non sospetto, il cui nome vi comunicherò a lettura finita. È lecito dubitare di questa unanimità, quando si è dovuto attendere tre anni per discutere la legge; quando la proposta Petrone è stata in quarantena per tre anni, quella Bellavista per due e mezzo, quella Vigorelli ed altri per oltre due anni; quando nella Commissione della Camera è avvenuto quello che è avvenuto; quando oggi si subordina l'approvazione della legge ad emendamenti (e chiedere emendamenti significa, parliamoci chiaro, insabbiare la legge). L'unanimità su questo argomento esiste soltanto a parole. Lo dimostra con autorità pari all'eloquenza il cronista al quale ho accennato: « Disgrazia volle — egli scrive — che si fosse inserito tra la presentazione delle prime proposte di Petrone e Bellavista e la terza di Vigorelli, Calamandrei ed altri un episodio personale a tipo scandalistico (affare Viola), che fece perdere in certi settori la serenità necessaria, confondendo un principio e un sistema rispettabile... con accuse personali al di là dei limiti del sistema. Naturalmente gli oppositori politici ne han fatto motivo di propaganda; ed alcuni dei dirigenti democristiani hanno reagito pigliandosela contro le proposte di legge e i relativi promotori e sostenitori. Si cercò di ottenere che la Commissione parlamentare rallentasse i suoi lavori; si arrivò al punto di togliere la proposta di legge dall'ordine del giorno dei lavori della Commissione; si sperò che il disegno di legge fosse insabbiato... Ma finalmente prevalse il buon senso ed anche il rispetto verso il Presidente De Gasperi, che davanti al Senato aveva preso impegno di presentare un disegno di legge su tali incompatibilità: disegno che... non fu formulato per rispetto a quelli già presentati alla Camera. Purtroppo sono passati

in Commissione tre anni di studio e di "scio-peri a singhiozzo"; ma tutto venne superato quando il nuovo disegno di legge, nel complesso più rigoroso e più organico delle proposte originarie, venne messo all'ordine del giorno dell'Assemblea. Si aveva bene a sperare che, data l'approvazione della Commissione, dove i democristiani sono in maggioranza, e la relazione affidata a un democristiano e dato l'atteggiamento governativo espresso dal sottosegretario Lucifredi, rispettoso dell'Assemblea e in massima favorevole, anche il direttorio democristiano avesse lasciati liberi i deputati in affare che non poteva essere guardato come politica di gruppo. Non fu così: un emendamento all'articolo 1, atto a svuotare la legge, fu presentato da due meridionali: Jervolino e Codacci Pisanelli. Il direttorio si affrettò a farlo passare come emendamento ufficiale, sul quale impegnò il gruppo. Si voleva attribuire al Governo, per le nomine di sua competenza, la facoltà di chiedere al Parlamento il consenso *ad personam* nel caso di un deputato o senatore proposto a cariche per le quali veniva sancita l'incompatibilità. Si poteva essere più illogici di così? Una incompatibilità oggettiva si faceva diventare soggettiva e *ad libitum* della maggioranza della quale il Governo è emanazione; inaugurando il sistema di far partecipare il Parlamento ai poteri dell'esecutivo per coprire la responsabilità di scelta di determinati amministratori di enti pubblici. Non avrei rilevato tale iniziativa, che doveva essere seppellita nel ridicolo, se non fossero avvenuti due fatti: che per un voto ne fu evitata l'approvazione e che il direttorio del gruppo, a maggioranza, colpì di sanzioni immediate i trasgressori, senza avvertire la sconvenienza di un suo intervento quando ancora continuava alla Camera la discussione sulle incompatibilità. Fortunatamente, ed è questo che preme, la maggioranza del gruppo democristiano seppe trovare il suo posto nelle successive votazioni su emendamenti diretti a svuotare il contenuto della legge; superò il tentativo di far mancare il numero legale; si oppose a chi ingenuamente accennò alla proposta di rinviare alla nuova legislatura l'applicazione della legge in base a non so quali diritti quesiti. Così furono riscattate le incertezze del passato e pur impli-

citamente superata una malintesa disciplina di gruppo su materie di valore morale e di costume parlamentare... ».

Il cronista al quale si deve questa pagina è il senatore a vita don Luigi Sturzo. L'articolo fu pubblicato a dì 26 aprile 1952 nella rivista « La Via » diretta da Iginio Giordani. (*Commenti*).

Come dicevo, dunque, c'è bisogno di estrema lealtà. Noi riteniamo che, qualora ci fosse anche un solo emendamento, per gli stessi motivi che voi, colleghi democristiani e di estrema sinistra, avete enunciati quando s'è discusso il disegno di legge su le Regioni, la legge sarebbe sepolta. In occasione della legge su le regioni noi liberali abbiamo votato contro; ma sapevamo che, qualora fosse stato approvato un solo emendamento, la legge sarebbe virtualmente passata agli archivi. Avremmo potuto presentare emendamenti per raggiungere questo scopo; ma abbiamo combattuto, come sempre, a viso scoperto; ed esigiamo che oggi ci si ripaghi con la stessa moneta. (*Interruzione del senatore Merlin Umberto*). Onorevole Merlin, quando gli emendamenti servono per insabbiare una legge, sono espressione di slealtà. (*Vivaci interruzioni dal centro*).

DONATI. È un diritto ed anche un dovere parlamentare fare emendamenti!

VENDITTI. Quello che io affermo è stato ribadito dal senatore Fantoni, durante il dibattito su la legge delle regioni; e lo ha ripetuto ieri il senatore Caristia.

DE LUCA. Se Caristia lo ha detto, può avere sbagliato.

VENDITTI. Si obietta: la legge è incompleta. Ma quale legge è completa? Si aggiunge: la legge potrebbe essere migliore. Ma quale legge non potrebbe essere migliore di quella che è? Quante altre leggi, colleghi democristiani, avete votate che sono peggiori di questa! E quante altre ne voterete!

DE LUCA. Nessun'altra, speriamo.

VENDITTI. Ne dubito. L'onorevole Ghidini, poco fa, diceva, per darvi una espressione di conciliativa lealtà: votiamo per ora questa legge così come è; in seguito la perfezioneremo con un'altra legge. Lo stesso disse d'altronde l'onorevole sottosegretario Lucifredi dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Egli non si dissimulò il pericolo che, qualora fossero appor-

tati emendamenti (e la storia che ho avuto l'onore di leggersi non consente illusioni a questo proposito), la legge sarebbe praticamente annullata. E, a proposito di un articolo, aggiunse: o si vota la legge quale è, oppure, non votandola, sia pure a traverso commendevoli proposte, essa rimarrà insabbiata.

Ciò disse il rappresentante del Governo. Ciò ripeto io. Ed aggiungo che, in tale malaugurata ipotesi, noi resteremmo ancora — e vi parla uno che non ha mai percepito un gettone di Consiglio di amministrazione — sotto il peso di questo sospetto unico; e dovremmo a coloro che si trovano in condizioni diverse dalle nostre il perdurare di un'atmosfera certamente non idonea a farci respirare a pieni polmoni.

Si affermò testualmente che si tratta di una legge « bizzarra », come se mai altre legislazioni, da quella della Papuaasia a quella dell'Inghilterra, — sia detto esemplificativamente, non indicativamente; non voglio accendere gelosie internazionali; nè sarebbe facile attribuire il primato della civiltà e quello della inciviltà — si sia mai occupata di questo argomento. Non leggerò leggi straniere; farò solo i nomi degli altri Paesi detentori di leggi consimili, forse più imperfette di quella che oggi vi si propone, certo ugualmente salutari: Francia, Belgio, Inghilterra, Stati Uniti d'America, Svizzera, Olanda. E, se permettete anche un nome di casa nostra, se permette specialmente lei, collega Giambattista Rizzo, che è così facile all'interruzione: Regione siciliana. Leggete lo Statuto della Regione siciliana; e vedrete che in esso c'è più di quello che occorre per convalidare la necessità di questa legge.

Quali le obiezioni e le critiche? Mi dolgo che non sia presente l'onorevole Caristia, il quale ieri ne fece giustizia.

Si dice fra l'altro (e purtroppo di questa tesi s'è fatto araldo qualche meridionale nell'altro ramo del Parlamento) che la legge sia incostituzionale, perchè noi dobbiamo essere tutti uguali e, se si stabiliscono impedimenti, questa eguaglianza tramonta. L'onorevole Caristia rispondeva ieri a questa osservazione: se ciò fosse esatto, sarebbero incostituzionali tutte le leggi delle Nazioni che ho avuto l'onore di ricordare; e sarebbero state incostituzionali anche tutte le leggi che alla stregua dello

Statuto albertino hanno finora disciplinato le altre materie della nostra storia parlamentare.

Si dice ancora che la legge escluderebbe dal Parlamento tutti i tecnici, tutti gli esperti. Ma si dimentica che la Costituzione ha creato un'apposita assise, « il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro »; e l'ha creata precisamente come organo di consulenza dei due rami del Parlamento. È quel consesso di esperti — e vorrei dirlo all'onorevole deputato Chiaromonte, che ebbe innanzi alla Camera espressioni di particolare incandescenza ed escandescenza — il naturale campo d'investimento di energie tecnicamente qualificate. Se queste fossero trapiantate nei due rami del Parlamento, si determinerebbe, anche senza volerlo, la fatale resurrezione della Camera dei fasci e delle corporazioni.

Quanto ad altre peregrine obiezioni, vale la pena di ricordare le parole dell'onorevole Vigorelli pronunziate nella seduta del 2 aprile della Camera dei deputati: « Il testo della Commissione ha riassunto le incompatibilità in alcune ipotesi che tutti conoscete, ma sulle quali non è inopportuno che ognuno di voi, prima di dare il voto, si intrattenga un momento, perchè è stato qui detto da molti deputati che, se queste proposte di legge fossero approvate, nel Parlamento non vi sarebbero se non uomini che non mangiano, non dormono, non respirano; e da altri che ciò equivarrebbe a chiedere loro da dove vengono, che cosa percepiscono, se hanno la cravatta nuova, che cosa mangiano, se vanno in campagna con la moglie ed altre cose belle di questo genere. E sarebbe come dire: tu non sai far nulla: non sei finanziere, non sei competente in nulla; e allora ti mettiamo qui a fare il deputato. Ora queste affermazioni non hanno nessuna consistenza. La legge ha vietato soltanto ai deputati e ai senatori di ricoprire cariche o uffici in enti pubblici o in società private, per nomine e designazioni del Governo o della Amministrazione pubblica; ha posto limiti, se impiegati dello Stato, all'esercizio del loro compito di impiegati, senza per altro impedir loro la possibilità di una normale carriera. La legge non ha affatto affermato che essi non possano dirigere e indirizzare attività finanziarie o creditizie quando non sieno legate ad interessi dello Stato; non ha affatto vietato loro di eser-

citare libere professioni se non ponendo a quest'esercizio dei limiti: per esempio, impedendo agli avvocati di assumere cause contro lo Stato ed impedendo ad altri professionisti altre attività altrettanto incompatibili ».

Non si deve quindi esagerare nè ironizzare: io, che pure non voglio drammatizzare, vorrei domandare, per esempio, come domandò in un suo articolo don Luigi Sturzo, se sia lecito ancora, perseguendo il malcostume di ieri, nominare capi di enti persone che dovrebbero essere controllate dallo stesso Parlamento a cui esse appartengono. Ecco i controllati-controllori, di cui si voleva sapere qualche cosa. Nè si osi dire che il controllo parlamentare non esista. Il nostro controllo si esercita con le interpellanze, con le interrogazioni, parlando a traverso il microfono, vigilando dentro e fuori le aule di Montecitorio e di Palazzo Madama. Vi ho detto quale sia lo scopo di questa legge; vi ho detto quali precedenti essa abbia avuto nel tempo e nello spazio; vi ho detto come le critiche si frantumino nella loro friabilità e qualche volta perfino nella loro ridicolaggine.

Un'ultima parola vi dirò su due specifiche norme della legge, o, per meglio dire, onorevoli senatori, su una norma che sopravvive tuttora: quella che riguarda gli avvocati; e su un'altra che è stata purtroppo sepolta dalla Camera e su la cui tomba non posso che deporre il crisantemo della mia indignata deplorazione: quella dell'articolo 3 dell'originaria proposta di legge.

È il caso di riassumere con estrema sintesi e con estrema serenità i termini delle due questioni.

Comincio dalla seconda. Secondo la norma ormai soppressa i magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo e gli altri impiegati delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per i membri dei corpi accademici, per tutta la durata del loro mandato parlamentare, sarebbero collocati in congedo straordinario a tutti gli effetti di legge. Si trattava, come disse l'onorevole Lucifredi, di vedere se le norme attualmente in vigore in questa materia dovessero essere modificate o non. Le norme attualmente in vigore sono essenzialmente quelle dell'articolo 63 della legge elettorale. Per effetto del primo comma di quest'articolo, gli impiegati dello Stato, eletti deputati, han-

no facoltà di chiedere il collocamento in congedo straordinario. Chi vuole il congedo, l'ottiene; chi non lo vuole, non l'ottiene. Differente, diceva l'onorevole Lucifredi, è la posizione del magistrato per effetto del capoverso dell'articolo 63: necessità della posizione di aspettativa nel momento in cui il magistrato si presenti candidato alle elezioni. Si tratta, quindi, più che di una questione di incompatibilità, di una questione di ineleggibilità. Non si può essere deputati o senatori, se si è magistrati in carica; si deve essere magistrati in aspettativa. Però, appena varcata la soglia di Montecitorio o di palazzo Madama, si può nuovamente indossare la toga del giudice e percepire conseguentemente tutti gli assegni relativi, anche se, per ragioni assolute d'impossibilità fisica, non se ne riprendano le funzioni. Ricordo — per aprire una breve parentesi — la nobile dichiarazione di un insigne studioso che onora la Camera dei deputati: l'onorevole Malagugini. Diceva sostanzialmente l'onorevole Malagugini: io mi dolgo che, pur non potendo prestare la mia opera di preside, prenda tuttavia i miei assegni ausiliari; perchè la legge è questa; ed io non posso e non debbo atteggiarmi ad eroe solitario; però deploro che durante il mandato parlamentare si percepiscano gli assegni senza prestare le funzioni.

Si trattava di vedere se questo regime, quanto meno stravagante, potesse essere sostituito da un altro più morale e più logico; e la proposta di legge aveva cominciato con l'imporre di mettere indiscriminatamente in congedo impiegati e magistrati medagliettati. Rimaneva la questione se ad essi dovessero essere, o non, corrisposti gli assegni; esattamente l'onorevole Lucifredi disse in una interruzione: badate che la posizione economica rimane la stessa, anche se l'emendamento (della messa in congedo per tutti) sia accettato. Vi furono pareri discordi. Vi fu concordia soltanto nel seppellire questo molesto argomento, che richiamava troppe persone ad un preciso dovere di responsabilità. E si è mantenuto il sistema di prima, che è quanto mai deplorabile, onorevole Sottosegretario ed onorevoli colleghi. Deplorabile, innanzi tutto per la disparità di trattamento tra gli impiegati ed i magistrati; deplorabile per la

subordinazione di uno stato giuridico a una condizione potestativa degli interessati; deplorabile infine perchè si remunera chi non presta lavoro. Voi, onorevoli magistrati e funzionari, siete autorizzati a prestare o a non prestare le vostre funzioni; ma lo Stato vi retribuisce, anche se non le prestate. Non credo che questo sistema obbedisca, oltretutto, alla disciplina dei rapporti giuridici bilaterali.

Ma, per i magistrati, onorevole Sottosegretario, vi è qualcosa di più. Il regime vigente è questo: un magistrato nel momento in cui si presenta agli elettori deve trovarsi in aspettativa, ma il giorno dopo l'elezione può ritornare al suo stallo giurisdizionale. Da deputato o da senatore può amministrare giustizia: alternare il Tribunale, la Corte di appello, la Cassazione con Montecitorio e palazzo Madama. L'uomo della strada, che voglio impersonare, ha il diritto, in queste condizioni, di rivolgere qualche domanda. Alla Camera e al Senato i parlamentari sono schierati in settori, in partiti; il magistrato in questo caso appartiene ad un partito; prende la parola in nome di questo partito su la legge che dovrà applicare; mentre parla, può essere ascoltato dalla pubblica tribuna da un litigante o da un imputato che domani lo avrà come giudice; questo litigante o questo imputato conoscerà quindi in precedenza come è orientato quel magistrato su quella tale legge che lo riguarda. E allora?

E c'è anche un altro pericolo. Tra voi (*indica la sinistra*) è improbabile che segga un magistrato alla Camera o al Senato. Quali sono le conseguenze? Che il partito di maggioranza si troverà in una condizione di privilegio di fronte ai magistrati; e ancor più si troveranno in una condizione di privilegio i magistrati che appartengono al partito di maggioranza. L'inguaggio duro, forse; linguaggio onesto, certo. E l'onestà non è colpa.

Come dicevo — per altro — c'era una invisibile lavagna a Montecitorio; c'era anche un'invisibile spugna. La norma di legge fu soppressa; e oggi non se ne parla più. Un po' di melanconia; forse anche qualcosa di più; in tutti i modi *parce sepulto!*

Parliamo, invece, dell'articolo che riguarda gli avvocati: ieri, alla Camera, articolo 5; oggi,

al Senato, articolo 4. Singolare tenzone innanzi alla Camera. Molti si scandalizzarono. Si disse che il diritto della difesa è sacro anche quando ci si trovi di fronte allo Stato. (*Interruzione dell'onorevole Mancini*). Onorevole Mancini, voi, che siete un maestro, ditemi se sia questo il caso in cui si possa invocare tale principio. Il diritto della difesa non c'entra; qui c'entra qualcosa di diverso. Si replicò da parte democristiana: *transeat* per il divieto di consulenza e assistenza nei contratti; ma, quando si tratti di vertenza, divieto no. Ci fu qualcuno che ricordò (e giustamente) dall'estrema sinistra che — assistenza e consulenza o vertenza che sia — è sempre la stessa cosa. Siamo d'accordo. La vertenza non è che la crisi del rapporto, è la patologia del rapporto, la cui fisiologia è l'assistenza e consulenza. Invano gli onorevoli Ruggero Lombardi e Giovanni Leone presentarono un emendamento per spezzare il divieto e limitarlo all'assistenza e non anche alla vertenza. L'emendamento non passò. Era giusto che non passasse. E non deve risorgere.

Onorevoli colleghi, ho finito. Ma, a questo proposito, a proposito cioè della santità della nostra professione e della religione con la quale noi la esercitiamo, non posso non concludere che precisamente in nome dell'una e dell'altra noi non consentiamo che si discuta su questo divieto. Si dice *ex adverso*: lo Stato entra dovunque; se voi togliete agli avvocati parlamentari il diritto di patrocinio contro lo Stato, li private praticamente dell'esercizio professionale. Potrei contestare questo sillogismo. Preferisco dire ai miei colleghi avvocati che nessuno li obbliga a fare i deputati o i senatori. Chiunque di noi abbia avuto la ventura di trovare un corpo elettorale che lo ha fatto legislatore ha il dovere di inchinarsi di fronte allo Stato, perchè egli stesso appartiene, in quanto parlamentare, a una delle istituzioni fondamentali dello Stato.

L'onorevole Russo Perez, innanzi all'altro ramo del Parlamento, affermò che non si possa parlare di incompatibilità parlamentare finchè non si sieno posti gli avvocati parlamentari nella condizione di vivere esclusivamente con l'indennità parlamentare. Io, che, abbandonata o quasi la mia toga da quattro anni, vivo quasi esclusivamente con l'indennità parlamen-

tare, vivo innegabilmente male; ma tutto ciò non inficia la legge.

Ricordo, piuttosto, come napoletano, che Pietro Rosano si uccise (e fasciò col plaid la mano suicida perchè non si svegliassero le figiuolette dormienti) per essere stato ignobilmente sospettato per avere da Ministro riscosso un modesto compenso professionale per opera prestata prima della sua nomina. (*Commenti dalla sinistra*).

Come napoletano, ricordo ancora Giovanni Bovio (si compiono 50 anni, fra poco, dalla sua morte). Ero un ragazzo quando vidi, sotto la pioggia sferzante, nella piazza della Borsa, la sua bara infiorata di garofani rossi galleggiare su una folla di 100 mila persone. Era morto povero per avere esasperato l'osservanza delle incompatibilità; così povero che l'onorevole Nasi, Ministro della pubblica istruzione, dovette nominare il figlio di Lui, Libero, ispettore straordinario alle Belle Arti, perchè la famiglia potesse sopravvivere.

Come napoletano, ricordo infine che ci fu un Ministro dei lavori pubblici, Francesco Tedesco, il quale si uccise per dissesti finanziari.

Noi, che siamo portatori di questi blasoni di nobiltà morale, abbiamo bene il diritto di dire oggi ai senatori della Repubblica: aprite gli occhi su questa legge; vi sono valori morali che valgono più di un gettone di presenza; vi sono riscatti ideali che valgono più di un tornaconto personale. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

Presidenza del Vice Presidente MOLE ENRICO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Conti. Ne ha facoltà.

CONTI. Farò quasi una dichiarazione di voto, dicendo pochissime cose. Fin da questo primo momento dichiaro che sono contrario al disegno di legge. Sono contrario perchè contrario ad un gran numero di leggi. È un'affermazione che io faccio frequentemente. Credo ad un solo tipo di leggi, ad una categoria di leggi: quelle che regolano i fatti materiali. Credo, per esempio, e non ridete, alle leggi sulla circolazione stradale: si deve tenere la mano destra, si deve sorpassare in un certo modo,

i veicoli devono fermarsi ad un certo punto. Credo nelle leggi che comminano penalità per contravvenzioni, per atti contrari alla pubblica decenza. Credo, e fino a un certo punto, a queste leggi. A leggi informate a principi morali, non credo.

Diceva l'amico Ghidini che le questioni morali debbono essere risolte d'urgenza. Però io credo che tutte le esigenze, tutte le sollecitudini per arrivare ad una conclusione e a un effetto positivo siano perfettamente inutili. Con una legge non si risolve alcun problema nè alcuna questione di carattere morale. Il senatore Venditti ve ne ha dato l'esempio: ha citato vari momenti della nostra storia politica, nei quali si sentì la necessità di affermare incompatibilità parlamentari. Egli ha ricordato parecchie e parecchie iniziative; se ne potrebbero forse aggiungere altre ancora. Non sono servite a ridurre i mali, perchè le leggi non risolvono questioni morali. È il costume che bisogna correggere e cambiare. Ed il costume non si rettifica con le leggi, anzi le leggi di questa natura aumentano la corruzione (*commenti*), perchè fatta la legge è trovato l'inganno, e si sviluppa un'attività che aumenta, tra ipocrisie, la corruzione. Tutto questo che si sta facendo non servirà a nulla.

MANCINI. Mario Pagano diceva il contrario.

CONTI. Mi dispiace tanto per lui. (*ilarità*). Io non sono un dogmatico. Mi potrei benissimo riferire a Mario Pagano come a uno dei santi padri della chiesa repubblicana. Però la esperienza ed un certo modo di sentire i problemi mi vietano di essere inginocchiato davanti a questi numi di grande statura.

Corruzione maggiore, dicevo, perchè si inventeranno tutti i trucchi per nascondere situazioni reali. Togliete quel parlamentare dalla sua posizione di consigliere delegato di quella tale società. Colui non sarà più consigliere delegato, sarà deputato, senatore, andrà alla Camera, verrà qui a sostenere gli interessi di quella società. Che razza di ipocrisie sono queste? Che rimedi sono questi apprestati per situazioni gravi come quelle delle quali noi ci occupiamo?

Verità vera è questa, che la corruzione è grave, e che le incompatibilità non si sentono da chi le dovrebbe sentire.

Chi sente non ha bisogno della legge.

Vi sono esempi edificanti. Abbiamo qui un illustre collega pregiatissimo nella sua materia, il quale, invitato a far parte di arbitrati, di commissioni peritali, ha sentito il dovere spontaneo di ricusare qualsiasi compenso. Così si sentono le incompatibilità.

Il collega Venditti vi ha detto che egli non esercita la professione. È così che si sente la incompatibilità. Quando l'avvocato parlamentare si presenta al magistrato, questo, in genere, non si scompone. Ma molti magistrati sentono l'influenza del parlamentare, è inutile che lo neghiate perchè questa è una esperienza vissuta da un uomo che ha esercitato la professione per quarant'anni e più. Vi sono magistrati che sentono i parlamentari, il Governo, tutte le autorità. Vi potrei portare un esempio fiammante di questi giorni, parlandovi di un magistrato del pubblico ministero che ha dato la prova a miei amici della sua subordinazione e del suo spirito servile nei confronti del Governo.

Si capisce, ci sono le eccezioni in ogni campo. Ma, purtroppo, quando avrete scritto tanti articoli di legge, un intero Codice di 500 articoli, il problema non lo risolverete.

Ed è per questa ragione che io, che non ho alcun interesse, davvero nessuno, mi dichiaro contrario a questa legge e voterò contro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Pietro. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non mi resta che pentirmi di aver vinto le esitazioni che mi trattenevano dal domandare l'iscrizione a parlare. Questa vittoria che ho riportato su me stesso è stata l'effetto dei discorsi che ho sentito ieri in quest'Aula: il pentimento è l'effetto dei discorsi che ho sentito or ora. Non sono in tempo a ritirarmi senza commettere un atto di rinuncia, che non è nelle mie abitudini. Ma riconosco che ormai è difficile parlare; non perchè io tema di esprimere chiaramente il mio pensiero, ma perchè un tentativo, anche modesto, di cercare di accontentare qualcuno è destinato a sicuro insuccesso.

Poco fa abbiamo sentito persone autorevoli, le quali si lagnavano della legge perchè temono che essa faccia troppo. Proprio ora, abbiamo ascoltato l'onorevole Conti il quale la dichiarava perfettamente inutile.

E allora non ne facciamo niente? Bisogna, piuttosto essere sereni, in discussioni di questo genere, e sforzarsi, nei limiti delle proprie capacità, di parlare *sine ira et studio*: in modo che non sorga in nessuno il sospetto che si parla o per salvare la propria pelle o perchè non si ha motivo di temere per essa. Bisogna cercare di essere equanimi e di giudicare le leggi per quello che effettivamente vogliono. La legge è fatta male? Può anche darsi che non sia un capolavoro, nè un modello di stile italiano. Ma vorrei permettermi di dire pubblicamente quello che ho detto confidenzialmente all'onorevole Ghidini: se la legge è fatta male, non bisogna dare tanta colpa a chi l'ha fatta, ma al momento in cui è stata fatta. Accade spesso che delle leggi si preparano male proprio per effetto del clima che le ha determinate; e invece si tratta di argomenti che avrebbero richiesto grande serenità. Io, signor Presidente, le dicevo che mi pento di essermi iscritto a parlare, anche perchè la mia iscrizione è stata un po' effetto di ingenuità. Mi sono ritenuto impegnato a parlare per il semplice fatto che sono l'estensore di un parere che la 1^a Commissione si degnò di chiedere alla 2^a. Diciamo parere tanto per usare un termine, perchè dobbiamo pur chiamarlo in qualche modo. Ma, per conto mio, non ritengo affatto che si tratti di parere. I pareri sono tali, quando si chiedono su quesiti che riflettono punti specifici: mandare una legge e dire: dateci il parere, significa cominciare a discutere la legge e quindi anticipare quello che poi si verrà a dire in Aula. E accade di frequente che ci si trovi sconcertati, perchè non si sa se si deve dare un parere tecnico-giuridico-legale o un parere sul complesso della legge. Debbo però osservare, e rispettosamente richiamare su ciò l'attenzione della Presidenza, che quando si chiedono questi pareri, essi dovrebbero poi avere qualche effetto. Bisognerebbe almeno si sapesse che il parere è stato chiesto e dato. Si dia, insomma, una funzione a questi pareri. Mi sono accorto che, se non si tratta di un parere della 5^a Commissione, non si indica nemmeno che esso vi è stato, come se l'opinione della 2^a Commissione, che è legislativa per eccellenza, non abbia nessun valore. Se si tratta di soldi bene, altrimenti la cosa non ha importanza. (*Approvazioni*).

Di questo, francamente, abbiamo motivo di dolerci: perchè se facciamo una certa fatica, anche se merita di essere poi ripudiata, si sappia almeno quel che si è fatto perchè qualcuno dell'Assemblea potrebbe avere la vaghezza di informarsene, e apprendere quel che hanno pensato gli illustri giureconsulti della 2^a Commissione. Di quel parere mi rendo mallevadore e dichiaro che nel poco tempo, durante il quale intratterrò l'Assemblea, mi limiterò a sviluppare le questioni in esso esaminate. Dico subito che, se si dovesse rispondere a una proposizione di carattere perentorio: favorevole o contrario alla legge? Non troverei di meglio che domandarvi se è il caso, nel momento in cui parliamo, di chiederci ancora se questa legge debba essere discussa sulla base di questioni morali o politiche, che hanno il loro valore, e appariranno, poi, preminenti al momento in cui si dovrà venire alla votazione. La legge c'è e, appunto perchè è venuta nelle condizioni che conoscete, è fatta, come si dice, male. Ma anche su questo dobbiamo intenderci: se si intende di accusare la legge di essere fatta male perchè non piace, allora non si tratta di una legge fatta male, ma di una legge che non si accetta. Se invece si vuol dire che la legge è fatta male perchè non ha espresso bene i concetti ai quali si informa, allora siamo qui precisamente per emendarla, se la redazione è errata. Ma pare che l'intenzione non sia questa. Vogliamo davvero esser leali su questo punto e dire le cose come vanno dette: con sincerità. La questione riflette unicamente il principio: vale a dire: la legge ci piace perchè non ci nuoce; non ci piace perchè non ci conviene. Ma allora non sarebbe il caso di un dibattito parlamentare, se la questione fosse ridotta a questi termini. Io mi atterro unicamente a quel preambolo che costituisce poi il fondo del mio povero parere. Non si può prescindere dal fatto politico che l'altro ramo del Parlamento ha creduto necessario approvare la legge. È un fatto strettamente politico, che ha riflessi anche nel campo giuridico, pur senza pregiudicare la valutazione giuridica della legge. Naturalmente non si può neanche prescindere da quello che scaturisce dall'esame delle disposizioni di legge, che si prestano sempre alle critiche. E, a furia di sottilizzare, si finirà sempre con il convenire che ci sono delle

disposizioni per le quali non traluce lo spirito della legge; ma questo non significa che debbono essere ripudiate, anche se occorre emendarle e chiarirle.

Ora l'articolo 1 — e sono grato all'amico Ghidinj di aver rilevato che la mia osservazione non è destituita di fondamento — già comincia ad invertire un po' i termini. Che significa esporre il principio nel modo adottato dall'articolo 1: « I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato »? Il concetto doveva essere espresso in una forma più corretta dal punto di vista giuridico; a mio avviso il soggetto avrebbe dovuto essere il Governo; perchè il divieto è fatto al Governo e agli organi della pubblica amministrazione. I parlamentari, in questo campo, non possono avere iniziativa, ove non sentano dalla propria coscienza il divieto di sollecitare cariche o nomine. È il Governo che non deve darli, è il Governo che non deve designarli. Appunto perciò scrivo nel parere che sarebbe forse preferibile modificare la dizione nel senso di indirizzare il divieto al Governo; tanto più che segue l'articolo 2, nel quale effettivamente l'iniziativa non è più degli organi della pubblica amministrazione, ma dei parlamentari. Infatti la lettura dell'articolo 2 persuade dell'esattezza del rilievo: « Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1 » — cioè a dire nomina o designazione del Governo o degli organi dell'Amministrazione dello Stato — « i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche nè esercitare funzioni di amministratore ecc. ecc. ». È evidente, quindi, che il divieto non può essere riferito che all'iniziativa del parlamentare, il quale deve avvertire le condizioni di incompatibilità. Però, a proposito dell'articolo 2, è necessario chiarire un punto che formò oggetto di vivace dibattito, e che è stato esplicitamente risolto nel parere della 2^a Commissione. Vale a dire che la presunta disarmonia, come fu chiamata, tra il concetto di ineleggibilità e quello di incompatibilità, nell'articolo 2 non si ravvisa. Vi possono essere delle condizioni di ineleggibilità le quali impediscono al senatore o al deputato di essere eletto; ma può darsi benissimo che le con-

dizioni di ineleggibilità non sussistano, e che si verifichino posteriormente le condizioni di incompatibilità. Allora è chiaro che l'articolo 2, il quale non pone delle sanzioni di ineleggibilità, le pone invece di incompatibilità; e poichè vi è un ordine sistematico nella formazione delle leggi, è evidente che non dobbiamo fermarci alla disamina dell'articolo 2 per stabilire se vi sia o no codesta disarmonia, ma bisogna attendere gli articoli 6, 7, 8 e seguenti, i quali stabiliscono le sanzioni, in caso di trasgressione.

Superato questo punto, si entra proprio nel vivo della legge: l'articolo 3. Ebbene oso affermare di essere stato quanto mai eloquente, nei brevi termini scritti nel parere approvato dalla 2ª Commissione. Si può consentire o dissentire; si può accettare o ripudiare la legge, ma per quello che la legge vuole la norma è scritta bene, e non c'è altro da fare. Respingetela se credete di respingerla, accettatela se credete di accettarla, ma se il principio è quello, la norma non può essere scritta diversamente. Non c'è nessuna critica politico-giuridica; nessuna critica di tecnica legislativa da opporre: quello è il principio della legge; o si accetta o si respinge.

Ma ho sentito or ora l'opinione di un uomo tanto illustre, e tanto mio amico, quale il collega Ghidini, il quale ha dichiarato molto esplicitamente di volere il passaggio agli articoli; anzi ha aggiunto alcune ragioni per le quali sarebbe perfino indotto a votare la legge come è, senza modifiche, salvo ad avvisare l'opportunità di fare poi un'altra legge, la quale sia buona a ovviare agli inconvenienti di questa. È chiaro che io non concordo in questa soluzione; ma non è senza significato il fatto che un uomo, capace di discutere con tanta sottigliezza, quanta poteva venir fuori dalla mente del collega Ghidini, ha dato già un orientamento che non può essere trascurato, in quanto si rivolge alla coscienza di coloro che sono chiamati a votare la legge.

Ma sarebbe, a mio avviso, perfino indiscreto andare oltre nella discussione di questo punto del discorso, perchè ieri in questa Aula una parola autorevole ha offerto la conclusione generale del dibattito: non già che si debba accettare — nessuno giurerà mai *in verba magistri* — perchè viene dalla tale o dalla ta-

l'altra persona, ma perchè effettivamente il campo della controversia fu nettamente delimitato: non resta quindi che dichiarare di accettare o di respingere, e basta.

Ma eccoci all'articolo 4. A questo proposito, francamente, io sono sconcertato dalle troppe cose che ho sentito dire e che trascendono i limiti di una contestazione sorta precisamente per mia iniziativa. Io ho anche presentato un emendamento, che reca come prima — prima in ordine di tempo — la mia firma: che si è poi arricchito delle firme delle più autorevoli persone che rappresentano la scienza giuridica del Senato. Mi duole di non aver letto, tra le altre, anche quella dell'amico Ghidini, il quale però, in sostanza, ha dichiarato di essere perfettamente d'accordo con la materia dell'emendamento.

Ho desiderato parlare questa sera perchè non so se sarò in grado di assistere al dibattito, allorchè passeremo all'esame tecnico della legge, mediante la discussione degli articoli. Però su questo argomento debbo dichiarare esplicitamente che il mio dissenso dall'articolo 4 della legge si fonda su principi più generali di quelli che fino a questo momento sono stati esposti; e non ho proprio la minima preoccupazione di interessi pratici che potrebbero ispirare il dissenso. All'amico Conti, il quale si preoccupa dell'influenza che può esercitare un parlamentare, per il semplice fatto di presentarsi come tale nelle aule giudiziarie, e a tal segno da temere che il magistrato si commuova al solo vederlo, io mi permetterei di domandare come mai, poi, l'amico Conti presenta quel disegno di legge sull'ordinamento del Consiglio superiore della magistratura, che ho letto e che mi riservo di studiare attentamente! Se veramente cotali preoccupazioni fossero fondate, e fondato fosse il dubbio che anche pochissimi elementi di un ordine, quale la Magistratura, potessero subire un'influenza di siffatta specie, fate tutto quello che volete, ma risparmiateci codesta autonomia ed indipendenza, per la quale tanto vi battete, perchè in tal caso non sapremmo come da quella proteggerci.

CONTI. L'influenza del Governo sulla Magistratura: è questa l'autonomia? Si ricordi l'episodio del Procuratore della Repubblica.

DE PIETRO. Non si tratta di discutere se risponda o meno a realtà l'episodio che l'onorevole Conti ha denunciato al Parlamento. Su questo possiamo essere d'accordo, e io più di ogni altro. La Magistratura assolutamente non deve essere intaccata da nessuna influenza. Lo stesso Governo non potrebbe intervenire negli atti della pubblica amministrazione, illegittimamente, perchè, se lo facesse, verrebbe meno proprio ai suoi doveri, che consistono nel salvaguardare la legittimità degli atti della pubblica amministrazione. Ecco perchè non comprendo l'opposizione a questa proposta di correzione della legge, di mia iniziativa, di sopprimere l'articolo 4. Ma nell'articolo 4 io distinguo ancora due aspetti dell'esercizio professionale: il primo si riferisce al patrocinio; l'altro potrebbe rappresentare un'attività talvolta, se non sospetta, per lo meno preoccupante. Ma, scusatemi, signori, voi che ritenete addirittura indecoroso che si continui a prestare la propria opera professionale nel conflitto innanzi la giurisdizione fra il cittadino e lo Stato: forse lo Stato è, per se stesso, sottratto alla legge? O il parlamentare, per il semplice fatto di essere stato eletto a rappresentare la Nazione, ha contratto determinati rapporti od obblighi verso lo Stato, che lo vincolino nella sua libertà? Questo non potrà assolutamente sostenerlo nessuno. Quando è scoppiato il conflitto ed è stato portato innanzi agli organi della giurisdizione, il parlamentare che ha contribuito alla formazione della legge e che, come tale la conosce, ha non solo il diritto, ma starei per dire il dovere di difendere il cittadino, se ritiene che egli abbia diritto anche contro lo Stato, se anche lo Stato deve essere soggetto alla legge. L'onorevole Ghidini, con sottigliezza che lo distingue, cercava di adombrare un certo divario tra la giurisdizione penale e quella civile. Senza dubbio, ciò è importante. È chiaro che vi sono dei casi nei quali nella giurisdizione penale noi difendiamo qualche cosa di più vitale degli interessi materiali. E come è possibile pensare che venga meno ai suoi doveri, scaturiti da un rapporto tra i parlamentari e lo Stato, colui che accetta di difendere taluno accusato di peculato, anche se lo Stato si costituisca parte civile?

Credete che facendo questo il parlamentare farebbe qualcosa contro lo Stato? Come se lo Stato fosse sottratto alla legge, o come se intenzione dello Stato fosse di opprimere con le leggi il cittadino! Non so se il costume democratico debba arrivare a questo punto, si da deformare la concezione che abbiamo dello Stato. Nel mio parere si propone precisamente di sopprimere l'articolo perchè è contrario ai principi generali: vale a dire che quando si dibatte una questione tra il cittadino e lo Stato, non vi è più che l'organo giurisdizionale, il quale ha la responsabilità della decisione. Per cui è chiaro che il parlamentare il quale presta la sua opera al cittadino non viene meno a nessun dovere nel rapporto verso lo Stato, perchè l'unico obbligo che il parlamentare ha contratto, è quello di partecipare alla formazione delle leggi.

CONTI. Esamini, onorevole De Pietro, il caso delle controversie civili ed amministrative.

DE PIETRO. Come vede, onorevole Presidente, è giusta la mia osservazione sulla necessità di tener conto dei pareri.

PRESIDENTE. Onorevole De Pietro, il suo parere fu trasmesso alla 1^a Commissione, che ne ha tenuto conto. È prassi che i pareri delle altre Commissioni vengano stampati e distribuiti nel caso in cui la Commissione competente lo richieda. Non vi è stata certamente alcuna intenzione di diminuire l'importanza del suo parere; d'altra parte, del fatto che esso non sia stato pubblicato non è venuto un male, ma un bene, perchè ha consentito che ella esprimesse a voce viva quello che altrimenti sarebbe potuto rimanere lettera ... morta. (*Si ride*).

DE PIETRO. Sono sicuro che se l'onorevole Conti avesse rilevato dall'ordine del giorno il parere della 2^a Commissione, se ne sarebbe informato. Se avesse saputo poi che questo parere è di mia redazione, l'amico se ne sarebbe reso edotto anche più presto; almeno mi lusingo di ciò. Ed allora questa interruzione dell'onorevole Conti non sarebbe venuta; perchè il parere prosegue così: « resta però al parlamentare l'obbligo di avvertire l'inopportunità della sua assistenza allorchè trattasi di rapporti di affari. È sommamente desiderabile che il parlamentare si astenga da ogni ingerenza in siffatta materia ». Ed aggiungo (perchè il dovere della lealtà nell'estendere il parere era impre-

scindibile): « Una parte della Commissione ritiene tuttavia opportuno che tale obbligo sia affermato dalla legge ». Vale a dire, onorevole Conti, distinguo l'attività in due campi: il patrocinio strettamente inteso e in questo non sono d'accordo con lei, e me ne duole; ad ogni modo credo di non essere in grave disarmonia con la prevalente coscienza giuridica, se tanti onorevoli avvocati hanno sottoscritto il mio emendamento. La seconda parte si riferisce all'ingerenza del parlamentare negli affari. Qui sono d'accordo. Impegna la sensibilità del parlamentare; ed ecco il costume, signori; ed ecco che cosa accade quando si ha motivo di temere che il costume sia alquanto rilassato: allora viene la legge. Non ci lagniamo perciò se le leggi, talvolta, sembrano persino offensive. Se non è valso altro mezzo per rinsaldare il costume, si ricorre alla legge. Io però non voglio preoccuparmene tanto, perchè preferisco sperare che l'uomo sia disposto a migliorare piuttosto che a peggiorare. Comunque dichiaro che se si ritiene necessario che nella legge risulti l'obbligo del parlamentare ad astenersi da ciò, si consacrino pure; ma si distinguano i due casi perchè il non distinguerli, e l'unirli in unico divieto significa violare principi ineccepibili che sono stati riconosciuti da molti di coloro che, dapprima perplessi, hanno poi riconosciuto la validità delle mie ragioni. Signor Presidente, sono per terminare, ma ancora talune questioni richiedono anche esse una certa disamina. Mi permetta di leggere due righe del parere. « L'articolo 7 ha dato luogo a gravi obiezioni da parte di qualche membro della Commissione, il quale ritiene la norma aberrante perchè lesiva del diritto derivato dalle elezioni ». Ora, signori, io non vedo che ci sia lesione di alcun diritto derivato dalle elezioni, perchè l'elezione, a termini del nostro Regolamento oltrechè della Costituzione, importa il nostro diritto di assumere la carica di senatori o deputati. Questo è l'effetto dell'elezione, non altro. Confondere la lesione del diritto relativo all'elezione, con la lesione che può derivare dalla proclamazione di incompatibilità significa confondere due termini che se non sono antitetici poco ci manca, in quanto è a mio avviso evidente che questa legge intende unicamente stabilire delle condizioni, anzi vorrei dire uno stato di incompatibilità e niente altro. Ed ecco perchè il parere prosegue: « si

può quindi ripudiare il fine della legge ma, quel fine ammesso, la norma dell'articolo 7 non è invalidata dalla critica suddetta ». La quale critica, invece, è ancor più invalidata dal fatto che sussiste il diritto all'opzione; sorta la causa dell'incompatibilità, che non pregiudica l'elezione, rimane libero il diritto all'opzione. Il parlamentare si regola secondo la sua coscienza; non vorrei dire secondo i suoi interessi perchè questa parola potrebbe essere sgradita, diciamo secondo la sua inclinazione: e in questo non mi sembra che ci sia alcuna lesione del diritto del parlamentare. Ma era stata affacciata un'altra riserva: e su questa richiamo l'attenzione del Senato appunto perchè intendo combatterla col riflesso del principio enunciato all'inizio del mio discorso. La legge è quella che è. Se si accetta, non si può respingere la formulazione sistematica prescelta. Nell'articolo 7 si prevede anche la condizione dei senatori di diritto, i quali potevano trovarsi all'atto della nomina in una posizione che, per effetto della legge in esame, si rende oggi incompatibile col mandato parlamentare. Il senatore poteva trovarsi in questa condizione e tuttavia è stato eletto perchè mancava una norma che ne sancisse l'incompatibilità; cioè l'incompatibilità col fatto elezione che poi si sarebbe risolta nella ineleggibilità. Oggi che cosa è che si proibisce? Il diritto derivato dall'elezione? No, perchè il diritto all'opzione resta fermo anche per lui. Sicchè, ripudiato il fine della legge, si possono ripudiare queste norme, ma ammesso quel fine come valido, la norma dell'articolo 7 è valida perfettamente. Vi era, poi, una eccezione che appariva di carattere procedurale ma finiva col diventare sostanziale. E qui mi rivolgo al senatore Azara che addirittura è il simbolo del diritto e mi permetto anche in questo caso di leggere il parere perchè è necessario che il Senato conosca esattamente i termini della questione: « Sul combinato disposto di questi due articoli 7 ed 8, sono state affacciate talune perplessità nel senso che non appare chiara la sanzione, ma forse la preoccupazione è infondata ». E sostengo che è infondata nonostante l'opinione contraria dell'onorevole Azara la quale, appunto perchè muoveva da lui, aveva suscitato in me una certa perplessità, e lo prego di ascoltarmi con benevolenza. A noi sembra ovvio che la mancata ottemperanza, da parte del

parlamentare, all'obbligo della opzione nei termini fissati, non può far luogo che alla pronunzia di decadenza dal mandato parlamentare, da parte della Giunta delle elezioni, non potendosi a questa attribuire altro potere, in rispetto della sua competenza.

Ora è chiaro, signor Presidente, che se si verifica il caso di incompatibilità parlamentare, per effetto della legge il Parlamento, attraverso la Giunta delle elezioni, che ne è l'espressione, non può far altro che giudicarlo nei limiti della sua competenza, che si riferisce al mandato parlamentare e non certo alla carica incompatibile. È chiarissimo quindi che, se il parlamentare lascia trascorrere i termini senza obbedire alla legge, e in tal modo trasgredisce, la sanzione è quella. E non per induzione. Non mi sembrerebbe sufficiente giustificarsi per induzione di una osservazione mossa dal Presidente della Corte di cassazione. Dimostrerò che non è per induzione.

Ecco, onorevole Azara: i membri del Parlamento — articolo 7 — per i quali esiste o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti, debbono, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, optare fra le cariche che ricoprono e il mandato parlamentare; articolo 8: gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalla legge sono di competenza della giunta per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza delle rispettive Assemblee, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto si dispone nell'articolo precedente.

È chiaro che, avendo indicato la competenza di quell'organo, e non potendo quell'organo giudicare se non nei limiti della sua competenza, esso non può giudicare se non per quanto si riferisce alle incompatibilità del mandato parlamentare e quindi alla sua decadenza. (*Intervuzione del senatore Azara*). Alcune volte, con la preoccupazione di fare più chiare le leggi, finiamo col complicarle forse inopportunamente; non voglio dire inutilmente. Se si crede che questa specificazione sia necessaria, che si aggiunga, ma questo non modifica affatto il concetto della legge, perchè è chiaro che se io vado dinanzi alla Magistratura per sostenere

un mio diritto, la Magistratura non può giudicare che in ordine a quei diritti che ricadono nella sua competenza. Altrettanto deve fare la Giunta delle elezioni. Potrebbe, la Giunta delle elezioni, poichè il deputato o il senatore non ha optato, dichiararlo decaduto dalla carica incompatibile? La Giunta delle elezioni della Camera o del Senato non può farlo, tanto più che si tratta di una opzione cioè di una dichiarazione di volontà per una o per un'altra carica. Quando questa opzione non sia avvenuta, nella competenza parlamentare non c'è altra sanzione che quella che si riferisce alla dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare.

Siccome era necessario esprimere la realtà di quanto si era dibattuto nella 2ª Commissione, quale estensore del parere, alla fine dello scritto ho fatto presente che una parte della Commissione riteneva che la legge dovesse essere approvata senza apportare modificazioni al testo approvato dalla Camera dei deputati. L'ho scritto senza commenti, e vorrei astenermi dal farne, perchè potrebbero ancora una volta apparire sgradevoli. Se ne è già parlato troppo, si è già detto troppo su questo senso di disagio, se non addirittura di fastidio che viene ad essere ingenerato in noi dal fatto che una legge venga presentata come merita — uso la parola già adottata — con un crisma particolare, soltanto perchè trasmessa dalla Camera dei deputati. Non è affatto questo: è stato molto esplicitamente dichiarato il pensiero politico da coloro che hanno sostenuto la opportunità della approvazione, non potendosi parlare di necessità perchè sarebbe addirittura fuori dalle norme parlamentari. Si è parlato di una opportunità di approvare la legge senza modificazioni. Ma allora, signori, tale opportunità può mettere noi in condizione di violare i termini giuridici accettati dalla nostra coscienza? Siamo noi in condizioni di dovere sorpassare principi giuridici, per una ragione di opportunità politica?

Ecco il problema. Senza dire poi un'altra cosa, che apportare degli emendamenti i quali non feriscono la sostanza della legge nè i suoi principi, non significa affatto rimandare la legge fino allo stato preagonico o addirittura alla morte della legislatura. In ogni caso, non

sarebbe responsabilità di questo ramo del Parlamento.

Quello che dobbiamo assolutamente affermare, a mio avviso, sia per le ragioni politiche già espresse, sia per i riflessi di quei principi morali che sono stati affermati, e che non feriscono nessuno, in quanto noi siamo i primi a rispettarne l'altissimo valore, è che si debba votare il passaggio agli articoli. Si capisce perfettamente che, quando si verrà al dibattito tecnico sugli articoli, si deciderà dell'emendamento secondo che prevalgano taluni principi, o invece tal'altri opposti. Ma questo non significa affatto che si intenda scalfire, nelle sua fondamenta, la legge.

Io dichiaro che voto il passaggio agli articoli, in coerenza con il parere da me redatto, e che la Commissione di giustizia nella sua maggioranza ha approvato; dichiaro che voterò la legge, tranne l'articolo 4, perchè tutto il resto della legge si ispira a principi che a mio avviso debbono essere approvati, e possono rimanere espressi nel testo attuale, se si vuole che questa legge viva. Se poi taluno non volesse questo, potrebbe anche opporvisi, senza venir meno con ciò alla propria coscienza. Ma naturalmente, non potrebbero non tornare in campo quei motivi che io ho esposto nel preambolo del parere, e che ieri sono stati così autorevolmente esposti in quest'Aula.

Ma, sempre a mio avviso, il proposito di apportare emendamenti alla legge non è di quelli che possano intendersi come tendenziosi e sospettabili di avversione ai principi cui la legge si ispira. La discussione si faccia; si vedrà poi quello che ne deriverà; ed il Senato assumerà, se occorrerà, la responsabilità delle modificazioni, non già di deformazioni della legge. Gli emendamenti derivano dalla precisione tecnica e giuridica della legge, non vi può essere nessuna preclusione. Se, invece, scaturissero da intenzioni avverse alla legge, sarebbero da respingere in blocco, unicamente perchè tendenti ad ostacolarne il corso.

Ma non penso che sia questo l'intento.

E con ciò, ho finito. Al principio ho fatto presente la difficoltà e l'imbarazzo in cui mi trovavo. Spero di averle superate tranquillamente l'una e l'altro. Infatti non vi sono state manifestazioni calorose nè di consenso nè di dissenso. Questo è il migliore risultato che io

potevo attendermi dal mio discorso. Ciò mi conforta nella convinzione che ho mantenuto l'impegno di parlare *sine ira et studio*. Ho detto quello che pensavo. Il Senato può apprezzarlo o ripudiarlo, ma non può non apprezzare la sincerità con la quale è stato detto.

In conclusione dichiaro ancora una volta che non si squalifica una legge soltanto col dichiarare che essa è fatta male. La legge si squalifica se non risponde ai principi che si agitano nella coscienza dei cittadini. Voci autorevoli hanno proclamato questi principi. Il Senato non esita ad assumere le sue responsabilità. Ma ne ha una coscienza sicura e nell'assumerle saprà fino a qual punto la legge possa essere emendata senza ferirne lo spirito.

Questo è il compito nostro. Se il parere della 2ª Commissione serviva a orientare il dibattito, a mezzo del modesto estensore che lo ha sostenuto, io ritengo di avere assolto il mio compito, e spero che il Senato mi sarà grato unicamente di questo: non aver suscitato alcun contrasto, che avrebbe potuto derivare da un difetto di sincerità nel discutere la legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boeri. Ne ha facoltà.

BOERI. Onorevoli colleghi, sono grato al senatore Conti e al senatore De Pietro per aver parlato prima di me. Mi sarebbe riuscito veramente seccante prendere la parola dopo che il collega Venditti aveva posto la questione in una doppia proposizione, che mi azzarderei a dire per lo meno antipatica.

Egli aveva detto, come prima proposizione, che la legge era imposta dalla dignità parlamentare, affermando poi che se si discuteva in dettaglio la legge, la si voleva affossare. Sicchè alzarsi a fare delle riserve, tanto più a discutere la legge, significava essere poco sensibili alla dignità parlamentare ed affossatori di un provvedimento legislativo imposto dalla dignità medesima.

Il mio intervento, che sarà brevissimo, riguarda in modo particolare uno degli elementi della legge, sul quale non ho sentito ancora un accenno nella discussione, e che mi pare veramente importante. Questo. Il senatore Sturzo ieri diceva che alla vigilia della convocazione dei comizi elettorali è necessario ci sia una legge, la quale fissi le norme della incom-

patibilità. Giustissimo. Ma quello che non mi persuade è che queste norme fissate nel 1953 debbano essere applicate alle situazioni, che si sono create nel 1948; che, a cinque anni di distanza, quando uno dei due rami del Parlamento cessa di funzionare, e quando l'altro si avvicina alla fine, si possa imporre una modificazione, non importa se grande o se piccola, della struttura parlamentare per effetto di una legge, che non esisteva nel 1948.

Una questione del genere era stata sollevata, ma sotto altro aspetto, da uno dei vostri (*alla destra*) migliori conoscitori del diritto pubblico nell'altro ramo del Parlamento, il Codacci Pisanelli, il quale però l'aveva affacciata sotto l'aspetto del diritto quesito. Egli diceva: l'eletto nel 1948 ha quesito il diritto di rappresentare fino alla fine della legislatura il collegio elettorale, che lo ha eletto; non potete oggi modificare o distruggere questa situazione giuridica e questo diritto.

Io non pongo la tesi sotto questo aspetto del diritto individuale. La situazione personale nostra ha una importanza relativa. Pongo la questione sotto il punto di vista del corpo elettorale, il quale nel 1948 ha fissato la sua scelta in base alla legislazione allora esistente. Questa scelta non può essere rivoluzionata da un provvedimento, che prendiamo noi oggi.

Mi pare, dal punto di vista del diritto costituzionale e della tradizione parlamentare, una critica di importanza sostanziale, che del resto mi sembra sia adombrata in un emendamento del collega Donati e che ad ogni modo mi pare tale da essere esaminata. E vorrei che fosse in particolare modo esaminata da voi (*rivolto alla estrema sinistra*), che — sia pure tacitamente — mostrate di voler dare la vostra adesione alla legge. Non credo, infatti, amico Terracini, che siate così sereni nell'esame di quella che sarà la situazione di domani, da pensare che questa legge ad applicazione retroattiva, che veniamo a creare oggi, non possa rappresentare un precedente pericoloso per nuove trasformazioni, che potrebbero introdursi domani nel campo delle incompatibilità. (*Interruzione del senatore Terracini*). Oggi le trasformazioni riflettono l'attività professionale e alcuni interessi economici, che pare non vi riguardino. Ma domani la questione potrebbe essere affacciata, creando in-

compatibilità politiche proprio contro di voi. Il precedente di oggi sarà invocato — ed invocato contro di voi — domani. E non prospetto, badate, una ipotesi gratuita. La questione è sorta alla Camera quando, nel discutere questa legge, si prospettò una ragione di incompatibilità di carattere politico: quella che riguardava chi avesse cariche nei sindacati. Questo principio fu allora non so se respinto o abbandonato, ma niente impedisce che possa essere prospettato domani. Mi sembra grave preparare oggi un precedente, che sorgerebbe per la prima volta nel diritto parlamentare italiano. Per questo mi appello ad un competente di particolare valore, il Sottosegretario Lucifredi.

Non è mai avvenuto che le leggi di incompatibilità parlamentari siano state applicate alla legislazione in corso: sono sempre state applicate alla successiva. Richiamerò alcuni dati. Nei primi anni di vita parlamentare l'unica incompatibilità fu questa: che nessuno poteva essere contemporaneamente deputato e senatore. Fu specialmente con la legge del 1875 che vennero fissate norme precise di incompatibilità. Ma l'articolo 3 stabiliva che le disposizioni sarebbero andate in vigore solo all'inizio della successiva legislatura. In questa successiva legislatura fu emanata la legge 13 maggio 1877. All'articolo 8 stabiliva che le disposizioni della legge stessa avrebbero avuto esecuzione con l'apertura della 14ª legislatura. Durante questa legislatura fu emanata la legge 5 luglio 1882 che all'articolo 106 dispose che sino al decreto reale, che convocasse i collegi per le elezioni della nuova legislatura, le elezioni dei deputati dovessero continuare ad essere fatte secondo la vecchia legge che « si intenderà solo allora completamente abrogata ». Infine nel corso della 23ª legislatura, con l'articolo 132 della legge 26 giugno 1913, n. 821 si dispose che le norme della legge andassero in vigore con le prime elezioni generali politiche, che avessero avuto luogo dopo la sua applicazione. Tutte le leggi successive ribadiscono questo principio.

Mi pare sommamente pericoloso che una norma di questo genere cessi di funzionare e che si introduca il principio che le elezioni avvenute nel 1948 debbano essere disciplinate, per ciò che concerne le incompatibilità, secondo

norme che vengono emanate nel 1953. Determinare incompatibilità rispetto a situazioni anteriori è antigiuridico. Sento il dovere di aggiungere, anche per scrupolo di lealtà, che — affrontando la questione — discuto anche una situazione personale. Nel 1948 ero presidente, come lo sono oggi, del Consorzio di credito per le opere pubbliche. La carica era allora (e lo è tuttora) perfettamente conciliabile con il mandato parlamentare. Vennero i miei amici politici e mi proposero di porre la mia candidatura. Accettai perchè, nè dal punto di vista morale, nè da quello politico, trovo e ho mai trovato che vi fosse incompatibilità. Dirò anzi che i miei amici politici, nel manifesto elettorale, specificarono che ero presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche, come a dire: sa leggere un bilancio, ha una qualche cultura nel campo economico. Ora, questa situazione giuridica ad un certo momento (e non lo dico dal punto di vista Boeri, che non ha nessuna importanza, lo dico dal punto di vista del corpo elettorale, che mi ha eletto) dovrebbe essere troncata, in forza di una nuova disposizione, che verrebbe ad introdursi oggi nella nostra legislazione, rivoluzionando e comunque alterando e variando la legislazione precedente, del tempo in cui sono stato eletto. Vi domando se è ammissibile.

Vi dicevo dei risultati delle mie ricerche. Pensavo però che poteva essere avvenuto che queste mie ricerche fossero state incomplete; che vi fosse stata una norma che mi era sfuggita; che si fosse in un caso qualsiasi decisa l'applicazione immediata del principio dell'incompatibilità alla legislatura in corso. Mi sono rivolto allora agli uffici della Presidenza del Senato, agli amici, che regolano l'ufficio studi: ho chiesto loro di fare, con la serenità che io potevo non avere, questa stessa ricerca. Essi mi hanno confermato interamente il risultato a cui ero pervenuto. Non solo, ma siccome io per maggiore scrupolo ho voluto chiedere che esaminassero il problema anche nelle altre legislazioni, nella legislazione francese, inglese e belga (non sono andato più in là, ma mi sembrano tre legislazioni autorevoli) essi mi hanno confermato che in nessuna di queste tre legislazioni era mai avvenuto che un principio di incompatibilità introdotto nel corso

della legislatura fosse stato applicato alla legislatura in corso.

Ho voluto come debito di onore accennare a questa mia situazione personale. Direte voi se essa mi faccia velo nell'esaminare il problema. A me pare assolutamente di no. Ho chiesto la parola in modo particolare per questa questione. Non mi nascondo che, qualora si accettasse il principio su cui vi ho intrattenuti — adombrato, mi pare, nell'emendamento Donati — la legge tornerebbe necessariamente dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Ma penso che una modifica di questo genere dovrebbe essere facile superarla, con un po' di buona volontà, anche in una settimana.

Ma non vi direi tutto il mio pensiero, se mi fermassi qui solo su quello, che vi ho denunciato e che per me è un errore fondamentale. Ve ne sono infatti altri. Li hanno denunciati prima di me altri colleghi, che hanno detto cose esattissime; in modo particolare l'amico Ghidini, che arriva però a questa strana conclusione: approviamo la legge così errata come è e poi facciamone un'altra per correggerla. Gli obbietto però: non si incontreranno almeno le stesse difficoltà, che incontreremmo nella correzione della presente legge? E poi vorrei far osservare all'amico Ghidini che questa legge — che proprio da questo desumo che sia stata esaminata anche sotto la spinta di qualche puntiglio personale — ha fissato il principio che nei quindici giorni dall'entrata in vigore della legge i parlamentari interessati debbano cessare o dai loro incarichi o dal mandato parlamentare. La sua nuova legge destinata a sanare le ingiustizie di questa, collega Ghidini, verrebbe quindi troppo tardi, a ingiustizia compiuta e quando non sarebbe più possibile ricostituire le situazioni, che vorreste rispettare. Su questo termine di quindici giorni richiamo però la vostra attenzione. Come, muovendo dalla convinzione, che è evidentemente a base di questa legge, della importanza delle funzioni considerate nei primi articoli del progetto, si è potuto restringere in quindici giorni l'esercizio dell'opzione imposta dall'articolo 7? Si tratta di amministratori, non di fattorini!

Ritengo del resto che chi muove dai convincimenti, che ci ha esposto il senatore Don Sturzo, dovrebbe arrivare a conseguenze molto più gravi della semplice incompatibilità: dovrebbe

giungere alla ineleggibilità. Il mio Istituto, ad esempio, ha fatto in questi giorni il finanziamento alle ferrovie per 40 miliardi. Lo *slogan* del controllore controllato, se ha un contenuto effettivo, dovrebbe operare e al momento del finanziamento e dopo. Soprattutto dopo: quando, a finanziamento avvenuto, sarà possibile seguire lo svolgimento delle varie operazioni. Tutto dovrebbe portare alla necessità di un controllo successivo: non risolversi agli effetti della legge in una incompatibilità temporanea, che cessa proprio quando il controllo può iniziarsi.

Dicevo dunque che la legge (e non solo su questo punto) mi pare errata. Per me, in tutto il suo contenuto, è una legge molto difettosa.

Essa vanta trentasette padri, di cui alcuni illustri, ma probabilmente anche questa plurima paternità ha determinato qualcuna delle sue mende. Alcuni sono padri puramente putativi. Qui il collega Venditti ha richiamato l'onorevole Bellavista. Direi che la paternità di Bellavista debba essere considerata ancora meno che una paternità putativa. L'onorevole Bellavista, con un coraggio disperato che ho ammirato, ha presentato un progetto di legge per limitare la possibilità per la burocrazia statale di entrare negli uffici di amministrazione. Naturalmente la sua proposta è caduta in pieno. Se vorrete raffrontare la proposta di Bellavista e il progetto in esame, troverete che della proposta non è rimasto altro che il nome del proponente, ed io sono sicuro che neanche i figli dei nostri figli arriveranno a vedere approvata una proposta della natura di quella, che il collega dell'altro ramo del Parlamento del Gruppo liberale, aveva presentato e che era del resto destinata alla morte nell'atto stesso, della sua formulazione.

Ma avete esaminato nelle sue varie disposizioni questo progetto di legge, che dovremmo approvare? A mio giudizio esso è pessimo! Non voglio ritornare su critiche illustrate da altri. Mi limito a una nuova, a cui finora nessuno ha accennato: quella relativa ai banchieri. Si crea, con quella norma, una categoria particolare, i cui componenti non devono mai essere ammessi nel Parlamento, nè i presidenti, nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i revisori, nè i direttori, siano essi generali o anche soltanto centrali. Anzi nemmeno chi abbia il

mandato di liquidatore di una banca può stare in Parlamento! Mi sono più volte domandato da che cosa sia nato questo divieto così assoluto; quale ragione l'abbia ispirato. Dalle relazioni e dalle discussioni parlamentari, ho potuto desumere soltanto questo argomento: che ci si è preoccupati dell'influenza che un finanziere può esercitare sul corpo elettorale, e che si è voluto vincere la preoccupazione, fissando il principio della incompatibilità. Non ho trovato in tutte le discussioni parlamentari nessuna diversa spiegazione. Il sindaco di una banca, il professionista, incaricato della liquidazione di una banca, è un finanziere pericoloso, che può influire dannosamente sul corpo elettorale. Rendiamolo incompatibile. Passi — si deve essere pensato — per i grossi industriali, i latifondisti, gli armatori. Ma evitiamo per pietà che il ragioniere, che liquida una bancherella a Siracusa o ne è sindaco, possa mettere la propria candidatura e venire eletto, sia pure a Sondrio o a Cuneo.

Come poi questa preoccupazione arrivi alla incompatibilità, proprio non sono riuscito a capirlo.

In tutta questa legge l'influenza dei sindaci di qualsiasi società, e non solo di una banca, è del resto vista con occhiali specialissimi. Perché? Ma i sindaci nella nostra legislazione non amministrano; hanno la funzione di assicurare che gli amministratori operino nell'osservanza delle norme di legge. I revisori poi, essi pure incompatibili, sono sindaci due volte, direi sono super sindaci: uomini, che consideriamo come degni di una particolare fiducia e che comprendiamo perciò in un albo speciale, perchè le società possano o debbano attingervi il collegio sindacale. Perché questa fiducia deve fermarsi alla soglia del Parlamento?

Vi è tutto un insieme di altre disposizioni che, se le vorrete sottoporre alla più modesta critica, dovrete raddrizzare con modifiche radicali. Gli autori del progetto di legge ad esempio si sono mai resi conto che nella legislazione italiana esistono anche i Ministri non parlamentari? Si direbbe che lo abbiano voluto ignorare. Di Ministri non parlamentari ne abbiamo avuti circa 140, a cominciare da Giuseppe Siccardi ed a finire, se non sbaglio, col collega Della Torretta (non parlo di Cor-

bellini e di Merzagora: al momento della loro nomina non si aveva ancora una vita parlamentare). Erano scelti fuori del Parlamento, per la loro particolarissima competenza tecnica. Spesso entravano poi nel Senato, compresi in una quinta categoria. Si era allora nel sistema del Senato di nomina regia. Oggi non sarebbe possibile nominarli senatori. Resterebbero *pro tempore* solo Ministri extra parlamentari. Costituirono in passato una schiera, che conta nomi illustri. Ricordo Siccardi, Terenzio Mamiani, Bonaldo Stringher, Giovanni Gentile, Dante Ferraris, Riccardo Bianchi e parecchi altri. Anche se alcuni possono essere stati criticati, è indubbio però che sono stati uomini di levatura particolare ed è stato appunto per questa loro levatura eccezionale nel campo tecnico, che sono stati chiamati al Governo. Il Capo del Governo, che li nomina, assume naturalmente una responsabilità notevole. Non fermandosi al campo parlamentare, spaziando nella scelta fra tutti i cittadini della Nazione, assume il dovere di far cadere la sua scelta su un Ministro con qualità eccezionali e tale da giustificare l'eccezionalità dei criteri seguiti nella scelta. Non può giocare in essa la considerazione di gruppo o di partito: la scelta può solo essere giustificata dal valore eccezionale dell'uomo.

Dopo questa legge, la possibilità di nominare Ministri non parlamentari cesserà. Dopo questa legge il Presidente del Consiglio dovrebbe fare al nuovo Paleocapa o al nuovo Bianchi un discorso di questo genere: « ti prego di entrare nel mio Ministero: però devo avvertirti che, terminata la tua opera di Ministro, non potrai riprendere il tuo attuale posto di lavoro: dovrai prima fare un anno di quarantena per pulirti delle scorie ministeriali, che — per presunzione della legge — ti avranno contagiato nel periodo, che avrai passato tra noi ». Chi avrà il coraggio di fare questo discorso?

Il tema mi riporta ad un altro argomento: quello delle persone, che per particolari meriti possono essere ammesse al Senato per nomina del Presidente della Repubblica, come Jannaccone, Zanotti Bianco, Canonica, lo stesso Sturzo. Sono uomini che per i loro meriti e per la loro particolare competenza esercitata in modo da onorare loro e la Patria, sono scelti

dal Capo dello Stato a portare anche in mezzo a noi l'ausilio di una attività efficace. Con questa legge il Capo dello Stato potrebbe essere portato a dovere, con lo stesso atto di nomina, riconoscere e premiare il merito e insieme troncare la continuazione di quella attività, che ha voluto riconoscere e onorare. Supponete, se volete dare un nome alla ipotesi, il caso di un nuovo Stringher che diriga, come il vecchio Stringher, la Banca d'Italia. Per l'eccellenza della sua attività alla Banca, lo nominate ministro del tesoro e nello stesso tempo lo escludete dalla possibilità di tornare al suo posto, a mandato ministeriale esaurito. È serio? E anche gran parte di voi, che siete senatori di diritto in base ad un articolo della Costituzione, rischiate di trovarvi in una curiosa situazione. Siete stati nominati dopo che si era riconosciuto che — come dispone l'articolo III delle norme transitorie — possedevate tutti i requisiti richiesti nel 1948 per la nomina. Se la memoria non mi tradisce, infatti, taluno dell'Assemblea costituente non fu senatore perchè, pur rientrando in una delle categorie dell'articolo III, mancava di qualche elemento necessario alla nomina. Ad esempio l'onorevole Valiani non venne tra noi unicamente perchè aveva il fortunato difetto di non avere ancora toccato i quarant'anni. È ammissibile che a questi senatori nominati per la prima legislatura da una norma della Costituzione opponiate una norma legislativa nuova, prima che la legislatura finisca?

MANCINI. Noi senatori di diritto siamo tutti a posto.

BOERI. Tutti qui siamo a posto. Ma è antidemocratico considerare questa discussione dal punto di vista personale mentre mi pare doveroso esaminare oggettivamente una situazione che evidentemente i proponenti della legge non hanno tenuto presente. Ad ogni modo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, non voglio dilungarmi di più. Non mi illudo! Penso che questa legge verrà approvata, così brutta com'è. Sarà perciò questo mio probabilmente il canto del cigno. Ora io ho una preoccupazione. Non vorrei che, uscendo di qui, lasciassi il ricordo di uno che fa canti troppo lunghi e perciò tediosi. Vi ringrazio di avermi ascoltato con attenzione e — senza dilungarmi ancora — mi limito a dirvi: non

create a metà della legislatura, anzi verso la fine della legislatura, il precedente di modificare e quindi alterare (molto o poco non importa) la composizione del Parlamento, quale lo ha creato il voto popolare nell'osservanza delle leggi allora vigenti. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro della difesa: il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole Ministro della Difesa che sovrintende — e ne è responsabile — alla organizzazione ed ai servizi dell'aviazione civile italiana, per conoscere:

1) se risponde a verità che gli apparecchi della linea Roma-Cagliari sono costretti a percorrere, solo per ragioni di economia, la rotta più breve, ma meno sicura, che sorvola la Sardegna;

2) l'esito dei primi accertamenti — ed in particolare la data di costruzione ed il periodo di servizio dell'apparecchio della L.A.I. precipitato nel cielo di Cagliari il 26 corrente — nonché la data di costruzione dei suoi motori, le ore di volo e l'epoca della loro ultima revisione; ciò indipendentemente dai risultati definitivi dell'inchiesta, che il sottoscritto desidera ugualmente conoscere appena possibile;

3) quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare al più presto, in piena efficienza e in condizioni di massima sicurezza, tutte le corse della linea aerea che è indispensabile per il collegamento dell'isola di Sardegna col Continente (457).

SANNA RANDACCIO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti intenda prendere perchè

il Tribunale di Nuoro sia posto in condizioni di funzionare (2250-*Urgenza*).

MASTINO, OGGIANO.

Al Ministro della difesa, per conoscere le cause del recente disastro aereo della linea Cagliari-Roma e per sapere quali provvedimenti il Governo intenda prendere perchè le comunicazioni aeree fra la Sardegna ed il Continente siano più sicure (2251).

MASTINO, AZARA, OGGIANO, CARBONI, LAMBERTI, LUSSU, GIUA, CASSITTA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere a qual punto sono giunte — specialmente per i centri di Gairo e Osini (in provincia di Nuoro), Muravera, Villaputzu e San Vito (in provincia di Cagliari) — le opere di ricostruzione e di riparazione a seguito dell'alluvione che colpì la Sardegna nell'ottobre 1951; per sapere se e quali provvedimenti sono stati adottati a seguito delle piogge quasi alluvionali che, sempre in Sardegna, si sono avute in questi ultimi mesi; per sapere infine se il Governo si è proposto, e come ha inteso o intenda risolvere il problema del credito da concedere ai danneggiati che, ammessi alle ricostruzioni o riparazioni col contributo dello Stato, mancano dei mezzi finanziari indispensabili all'inizio e compimento delle opere (2252).

MASTINO, OGGIANO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri (*per i servizi della Cassa del Mezzogiorno*) e al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sono a conoscenza dei periodici straripamenti del fiume Temo (in provincia di Nuoro), e particolarmente di quelli dell'alluvione dell'ottobre 1951, e di altro recentissimo, per effetto dei quali la città di Bosa è stata e viene ad essere gravemente allagata, posta in serio pericolo la stabilità dei fabbricati e la stessa vita dei cittadini, e per sapere se e quale esito hanno avuto, e quale inizio di esecuzione, i progetti annunciati come assolutamente indispensabili ed urgenti per tenere a freno e regolare il deflusso delle acque e salvare da danni e distruzioni anche le campagne che sono intensamente coltivate (2253).

MASTINO, OGGIANO.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici: perchè dicano se sono al corrente della gravissima situazione di miseria e di disoccupazione esistente nel Comune di Tricarico (Matera) e quali provvedimenti urgenti intendono prendere per porvi rimedio.

In particolare chiedo che l'onorevole Ministro del lavoro voglia dare assicurazioni circa l'approvazione e l'immediato inizio dei lavori dei due cantieri già progettati e trasmessi da tempo al Ministero: il cantiere di rimboschimento in località « Mantinera » e il cantiere stradale « Malcanale » (2623).

MILILLO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere lo stato dei lavori in corso nella chiesa monumentale di San Mercuriale di Forlì e per sapere quali intendimenti e programmi il Ministero si proponga di realizzare e di svolgere a completamento dei lavori stessi (2624).

BRASCHI.

Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali da oltre quattordici mesi sono fermi e sospesi i lavori di ricostruzione della torre civica di Faenza le cui impalcature e strutture sembrano documentare ai cittadini e ai passanti posizioni di dubbio, di incertezza e di impotenza che nel comune interesse e per il prestigio della pubblica amministrazione devono essere rapidamente superate e vinte (2625).

BRASCHI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri, per conoscere l'azione svolta per ottenere la liquidazione delle pensioni spettanti ai lavoratori italiani che hanno prestato la loro opera in Francia per lunghi anni e che sono sempre in attesa della liquidazione della pensione loro spettante (2626).

BARBARESCHI.

Al Ministro delle finanze, per essere messo a conoscenza del testo della circolare dell'apri-

le 1949, alla quale il Ministro si è richiamato (atti parlamentari pag. 33100 - col. 1 riga 13) rispondendo alla interpellanza presentata dallo scrivente e discussa in Senato nella seduta antimeridiana del 7 maggio 1952 (2627).

SCOCCIMARRO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, essendo a conoscenza dei sacrifici compiuti, con alto senso del dovere, in condizioni estremamente difficili, per l'adempimento del proprio compito di educatori, dagli insegnanti elementari di Cassino e Comuni limitrofi dal 1944 ad oggi, intenda procedere a un giusto riconoscimento di tali meriti, promuovendo, se del caso, un provvedimento legislativo che riconosca il servizio prestato dal 1944 al 1950 come pari al doppio dell'effettivo con la concessione dei relativi benefici economici ed amministrativi (2628).

BANFI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se egli sia a conoscenza dei fatti accaduti nell'Ente provinciale del turismo di Modena che dalla presente interrogazione vengono segnalati; se egli ritenga giusta ed opportuna e non biasimevole la misura adottata dal prefetto di Modena nei confronti dell'ex presidente signor Armando Modena — presidente dell'Ente provinciale del turismo di Modena — nonchè nei confronti di alcuni consiglieri dell'Ente provinciale del turismo stesso;

se egli ritenga da approvarsi la misura adottata dall'Alto Commissario per il turismo che provvede alla nomina di un Commissario, provvedimento che se può avere apparenza di opportunità nei confronti dell'ex presidente signor Modena non l'ha certamente nei confronti dei consiglieri che hanno segnalato in tempo utile con le forme più chiare ed inequivocabili il comportamento antidemocratico e contrario agli interessi del turismo modenese e dell'Ente provinciale del turismo di Modena;

per conoscere infine quali provvedimenti intenda adottare per ristabilire quel rispetto integrale delle norme statutarie e morali degli Enti pubblici che sono condizione essenziale per la vita democratica del Paese.

La interrogazione si riferisce ai seguenti fatti più salienti, trascurandone, per maggiore chiarezza e brevità, molti altri, venuti alla luce nelle ultime riunioni consiliari:

1) Il fabbisogno finanziario per l'esercizio 1953, già approvato dal Consiglio, doveva essere riconosciuto attraverso un apposito decreto, dalla prefettura di Modena.

In seguito al parere della locale Camera di commercio, che si esprimeva per la riduzione dei contributi a carico dei privati (che se accolta, avrebbe frustrato il programma di azione elaborato dall'Ente) la Presidenza, anziché portare la grave questione a conoscenza del Consiglio, per le deduzioni del caso, lasciava decorrere il termine utile per la emissione del decreto prefettizio suindicato, se il segretario, di sua iniziativa, non avesse chiesto l'autorevole e risolutivo intervento della competente divisione del Commissariato per il turismo.

2) Nei primi giorni del giugno 1952 per iniziativa del Sindacato nazionale dipendenti del Ministero del tesoro fu fatta richiesta agli Enti locali a mezzo del rappresentante ragioniere Amoroso della sezione Tesoro di Modena, di potere organizzare un Congresso nazionale del sindacato stesso. In quella occasione il Presidente dell'Ente provinciale del turismo signor Modena dette assicurazione di pieno appoggio per la buona riuscita del Congresso.

Presentatisi in seguito gli organizzatori al Presidente signor Modena per la definizione delle modalità di attuazione del Congresso, furono accolti con ingiurie, offese e calunnie in forma tale da essere costretti, stupiti ed offesi, a denunciare l'accaduto all'Alto Commissario per il turismo, chiedendo al signor Modena di ritirare le offese entro 24 ore, riservandosi in caso contrario, la denuncia al Procuratore della Repubblica.

Per intervento dello stesso segretario dell'Ente provinciale del turismo l'incidente fu composto e il Presidente signor Modena presentò le scuse ai rappresentanti anzidetti del Ministero del tesoro e al direttore dottor Amorati.

La sistemazione della insorta vertenza portò alla sospensione dell'invio della lettera al Commissariato del turismo (copia della quale dovrebbe trovarsi agli atti di ufficio dell'Ente

provinciale del turismo di Modena) ma la conseguenza però fu che il Congresso venne trasferito in altra sede, con conseguente grave danno morale e materiale della città di Modena, trattandosi di Congresso che prevedeva la partecipazione di circa 500 congressisti per alcuni giorni.

I consiglieri non vennero mai messi a conoscenza dei fatti suddetti e conseguentemente non ebbero modo di intervenire. Il che provocò una loro giustificata riserva nei confronti del comportamento del Presidente signor Modena.

3) L'Ente provinciale del turismo di Modena aveva bandito, nell'ottobre 1951, un concorso per il miglioramento degli esercizi alberghieri dell'Appennino modenese. La data fissata alla Commissione giudicatrice per la classifica era il 31 agosto 1952.

Della Commissione, approvata dal Consiglio, faceva parte, in virtù delle norme del bando, il segretario dell'Ente, il quale, durante lo svolgersi dell'attività della Commissione, ebbe a rilevare irregolarità e metodi non conformi ai criteri fissati. E ciò fu sufficiente perchè il segretario, prima della stesura del verbale di classifica, fosse estromesso e la Commissione giungesse a conclusioni che seguivano praticamente la volontà del Presidente e di persone non autorizzate al giudizio.

Per questo un Ispettore del Commissariato per il turismo, ebbe a dichiarare praticamente « doversi rifare il concorso ».

I fatti suddescritti gettarono un palese discredito nei confronti dell'Ente provinciale del turismo e contribuirono a determinare la totale rottura dei rapporti tra il segretario ragioniere Brandimarte e il Presidente signor Modena.

Il segretario, infatti, si oppose a che le pratiche relative all'Ente seguitassero a svolgersi negli uffici della ditta commerciale del signor Modena il quale arrivava a trattenere, per la sua precaria assenza, la corrispondenza in arrivo personale del segretario medesimo.

Alla presa di posizione del ragioniere Brandimarte, seguì la reazione del Presidente signor Modena il quale, nell'intento di provocare il trasferimento del segretario in altra sede, lo denunciò alla Prefettura come sabotatore delle attività turistiche nei confronti di questi

Comuni che erano retti da amministrazione democristiana.

Nei confronti del segretario vennero esercitate varie forme di pressione per creare le condizioni del suo trasferimento, ma in seguito alle segnalazioni, l'Alto Commissariato per il turismo dispose per una inchiesta che venne effettuata nel mese di agosto 1951.

Nel corso della inchiesta il funzionario del predetto Commissariato poté appurare la reale situazione che concordava con le affermazioni del segretario. Lo stesso funzionario per calmare la situazione che si era fatta tesa e la indignazione suscitata in alcuni consiglieri per il contegno tenuto dal Presidente signor Modena nei confronti dell'Ente, dei consiglieri e del segretario, promise la sua presenza alla più prossima seduta del Consiglio.

Nel frattempo il segretario venne a conoscenza che si esercitavano pressioni sui Sindaci dei precitati Comuni per indurli a designarlo come sabotatore delle attività turistiche dei Comuni stessi. Avendo il ragioniere Brandimarte avuto in passato chiari riconoscimenti dagli amministratori di detti Comuni sulla sua buona attività nei loro confronti, provvide ad inviare a tutti i Sindaci della Provincia una circolare perchè rispondessero dichiarando se avevano alcuna cosa a lamentare nei confronti dell'azione svolta dal segretario dell'Ente provinciale del turismo verso l'attività turistica dei Comuni e se tale azione potesse ritenersi improntata a collaborazione o sabotaggio.

A sua volta il segretario della Democrazia cristiana di Modena con lettera circolare consigliò i Sindaci interessati (Comuni retti da amministratori democristiani) di non rispondere, tantochè in seguito a ciò il ragioniere Brandimarte ebbe a recarsi dal dottor Feltri, segretario della Democrazia cristiana di Modena, stigmatizzando vivamente la palese interferenza politica della segreteria della Democrazia cristiana di Modena nell'Ente provinciale del turismo.

4) Per sfuggire alle responsabilità determinate dal suo operato, il Presidente insinuò alla Autorità prefettizia che gran parte dei membri dell'Ente erano legati al Partito comunista e in tal senso vennero così indicati: il segretario ragioniere Brandimarte come favoreggiatore del Partito comunista italiano; il consigliere

signor Gon come espulso dalla Banca d'Italia per pretese scorrettezze; i consiglieri signor Faenza, proprietario degli alberghi « Milano » e « Libertà », e ragioniere Bossetti, funzionario della locale Banca Popolare, come filo-comunisti.

La Questura, successivamente svolse indagini presso le sedi di lavoro degli interessati, provocando in tale modo la loro giusta indignazione. Comunque, le indagini appurarono, come era ovvio, quanto segue:

1° che il signor Gon non solo non era stato espulso dalla Banca d'Italia, ma che era in pensione per raggiunta anzianità; che riscuoteva la più ampia stima per il suo diligente servizio; che per le sue benemerenzegodeva tuttora dell'abilitazione presso la Banca stessa e che non era menomamente legato al Partito comunista;

2° che il ragioniere Brandimarte, non solo non era iscritto al Partito comunista italiano ma aveva tutt'altra idea politica e che il suo contegno nei confronti dei consiglieri tutti era stato della massima correttezza e obiettività;

3° che il ragioniere Bossetti non era legato nè iscritto al Partito comunista italiano e che la sua attività di autorevole esperto come quella di tutti gli altri consiglieri era stata del più ampio e valido aiuto nei confronti dell'Ente provinciale del turismo;

4° egualmente dicasi per il cavaliere Faenza, noto e stimato rappresentante degli albergatori.

Un gruppo di consiglieri, fra i quali l'interrogante, vivamente preoccupati della situazione insostenibile che si era venuta a creare nell'Ente provinciale del turismo e decisi a ripristinare l'autorità del Consiglio nell'interesse del turismo modenese e l'azione svolta in passato dall'Ente, si riunirono e inviarono lettera raccomandata in data 26 agosto 1952 al Presidente signor Modena e per conoscenza al signor prefetto di Modena e all'Alto Commissario per il turismo, nella quale, dopo avere elencato i fatti che essi ritenevano contrari all'interesse e al buon andamento dell'Ente provinciale del turismo di Modena, chiedevano le convocazione straordinaria del Consiglio dell'Ente stesso per il giorno 2 settembre 1952 ponendo all'ordine del giorno la relazione del Presidente.

In data 2 settembre u. s. il Presidente rispondeva con telegramma evasivo non precisando alcuna data di convocazione del Consiglio. Il gruppo dei consiglieri il giorno 2 riunitosi presso la sede dell'Ente, constatata la mancata presenza del Presidente, inviarono nuovo telegramma, sollecitando la convocazione del Consiglio entro il giorno 10 settembre e la presenza di un Ispettore ministeriale alla seduta. Finalmente il giorno 10 venne convocato il Consiglio dopo ben quattro mesi di mancata convocazione da parte del Presidente e malgrado i solleciti e i ripetuti inviti dei consiglieri.

Dopo una breve introduzione, il Presidente signor Modena chiese ai consiglieri di formulare domande e critiche sul suo operato: ne seguì un'ampia discussione con una serie di precise richieste ed accuse e in seguito al rifiuto del Presidente di dare una qualsiasi spiegazione, e a una sua proposta di un ulteriore rinvio, venne messo in votazione un ordine del giorno di sfiducia al Presidente signor Modena. Di dodici consiglieri presenti, sette votarono la sfiducia, e cinque si astennero riservandosi di approvare l'ordine del giorno qualora il Presidente non avesse dato spiegazione entro dieci giorni, il che non avvenne.

L'ordine del giorno, portato a conoscenza delle Autorità, avrebbe dovuto provocare la sostituzione del Presidente signor Modena e non lo scioglimento anticipato del Consiglio, con la nomina di un Commissario.

È avvenuto, invece, un fatto nuovo, invero simile.

Il giorno 27 ottobre il signor Modena convocava nuovamente il Consiglio.

Alla riunione erano presenti, compreso l'interrogante, tutti i consiglieri ad eccezione dell'onorevole Cornia, consigliere rappresentante del Prefetto.

In più si presentarono due nuovi elementi:

il primo, il signor Giuseppe Borghi (in sostituzione del ragionier Aldo Ferrari, che non era mai stato dichiarato dimissionario) in rappresentanza delle Agenzie di viaggio e turismo, senza avere le qualità richieste dalla legge (egli infatti è un autotrasportatore di merci);

il secondo, il dottor Giorgio Faiano, designato dal Prefetto quale suo rappresentante in sostituzione dell'onorevole Cornia (a seguito delle sue forzate dimissioni), senza che fosse ancora pervenuto all'Ente per il turismo il decreto di nomina.

E questo per ottenere quella maggioranza di voti necessaria al signor Modena per rimanere, artificiosamente, al posto di Presidente.

Tutti i fatti sopra denunziati, risultano nel libro dei verbali delle sedute, depositato presso l'Ente provinciale per il turismo di Modena (2629).

PUCCI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga in aperto contrasto con lo spirito della legge 28 febbraio 1949, n. 43, istitutiva del Piano I.N.A.-Casa, la decisione, presa dalla Direzione generale delle Imposte dirette con propria circolare n. 351700 del 26 settembre 1952, di non ammettere in detrazione del reddito mobiliare delle aziende che hanno partecipato alla costruzione diretta di case per i propri dipendenti, quella parte delle spese sostenute all'uopo dalle aziende stesse che non è recuperabile sull'importo dei contributi dovuti per legge e utilizzati nei lavori di costruzione; in particolare se non ritenga oltre che ingiusto assolutamente controproducente, agli effetti della ulteriore collaborazione di tutte le forze produttive per il conseguimento del duplice fine perseguito dalla legge, di attenuare i fenomeni della disoccupazione e della mancanza di case, il trattamento fiscale subito dalle aziende medesime, le quali hanno immesso nei piani aziendali capitali propri a fondo perduto, per l'acquisto delle aree, e la organizzazione e la gestione dei piani stessi: capitali che l'I.N.A.-Casa, in sede di conguaglio finale, non riconosce; e dei quali, per giunta, il fisco pretende la tassazione in ricchezza mobile; se non ritenga questo trattamento una vera e propria « punizione » nei riguardi di quelle società che hanno tenuto una linea di condotta di larga comprensione sociale e anche alla cui collaborazione si deve la riuscita del Piano I.N.A.-Casa, nei confronti di quegli altri imprenditori che si sono limitati a versare i normali contributi senza assumer-

si alcuno degli oneri che la costruzione diretta comporta; se non ritenga, infine, che le spese in questione debbano essere comprese tra **quelle di cui il Ministero delle finanze ha già ripetutamente ammesso la detraibilità per « le loro finalità meritevoli di particolare attenzione »** (come, ad esempio le erogazioni non obbligatorie a favore del fondo di soccorso invernale ai disoccupati) (2630).

CANALETTI GAUDENTI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, giovedì 29 gennaio, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione della proposta di legge:

Deputati PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI ed altri. — Incompatibilità parlamentari (2318) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

2. Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 (2738) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2680) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

5. Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, ap-

provato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione (2365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

7. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).

9. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (2632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

1948-53 - CMXXVII SEDUTA

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1953

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione del seguente disegno di legge e della seguente proposta di legge:

1. Provvedimenti a favore della città di Napoli (2277).

2. PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,25).

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti